

Vademecum della Previdenza e Assistenza Forense

A cura della Commissione Formazione di Cassa Forense:

Avv. Pietro Paolo Cecchin - Coordinatore

Avv. Eleonora Facchetti - Segretario

Avv. Cecilia Barilli

Avv. Santi G. Geraci

Avv. Carlo Giacchetti

Avv. Agostino Maione

Avv. Nicola Nardelli

Avv. Giuseppe Spada

Avv. Antonio Tafuri

Con la supervisione del Direttore Generale Dott. Michele Proietti

Con la collaborazione dell'Avv. Debora Felici – Ufficio Stampa, Comunicazione e Studi di Cassa Forense

Giugno 2018

VADEMECUM DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

INDICE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

ISCRIZIONE - COMUNICAZIONI – CANCELLAZIONE

Iscrizione alla Cassa	pag. 1
Retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa	pag. 2
Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni	pag. 3
Efficacia degli anni di iscrizione alla Cassa	pag. 4
Comunicazione obbligatoria alla Cassa – Mod. 5	pag. 5
Mod. 5/ bis	pag. 6
Cancellazione dalla Cassa	pag. 7
Ripristino dell'iscrizione alla Cassa	pag. 7

CONTRIBUTI

Contributi obbligatori	pag. 8
Esoneri temporanei	pag. 10
Contributi in autoliquidazione	pag. 11
Contributo modulare	pag. 13
Restituzione dei contributi	pag. 14
Prescrizione dei contributi	pag. 14

SANZIONI

Sanzioni	pag. 15
Il sistema sanzionatorio	pag. 16
Regolarizzazione spontanea	pag. 18

RISCATTO - RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE - CUMULO

Riscatto	pag. 19
Ricongiunzione	pag. 21
Totalizzazione dei periodi contributivi	pag. 23
Cumulo	pag. 26

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Prestazioni previdenziali	pag. 27
Pensione di vecchiaia	pag. 28
Pensione di vecchiaia anticipata	pag. 30
Pensione di vecchiaia contributiva	pag. 31
Supplementi di pensione	pag. 33
Pensione di anzianità	pag. 34
Quota modulare della pensione	pag. 36
Integrazione al trattamento minimo	pag. 37
Pensione di invalidità	pag. 38
Pensione di inabilità	pag. 40
Pensione di reversibilità	pag. 42
Pensione indiretta	pag. 44
Prestazione contributiva	pag. 46
Pagamento delle pensioni	pag. 47

INDENNITA' DI MATERNITA'

Indennità di maternità	pag. 48
------------------------	---------

INDICE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

Stato di bisogno individuale	pag. 49
Ultraottantenni	pag. 50
Ultrasettantenni invalidi civili	pag. 50

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Superstiti e titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità	pag. 51
Familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti	pag. 51
Borse di studio per orfani degli iscritti	pag. 52
Borse di studio per figli degli iscritti	pag. 52
Trattamenti a sostegno della genitorialità	pag. 53

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici	pag. 53
Convenzioni con case di cura, istituti termali e cliniche odontoiatriche	pag. 53
Interventi di medicina preventiva	pag. 54
Polizze per assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni	pag. 54
Convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi	pag. 54
Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti	pag. 55
Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea	pag. 55

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Malattia o infortunio	pag. 56
Catastrofe o calamità naturali	pag. 57
Agevolazioni per l'accesso al credito	pag. 58

Agevolazioni per la concessione di mutui	pag. 58
Agevolazioni per l'accesso al credito mediante cessione del quinto della pensione	pag. 59
Contributi o convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne	
ulteriori misure per la conciliazione famiglia-lavoro e sviluppo economico dell'avvocatura	pag. 59

INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI

Agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o alla costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti	pag. 60
Organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti	pag. 60
Borse di studio per l'acquisizione di specifiche competenze professionali	pag. 61
Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità	pag. 61

PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

A favore dei prossimi congiunti dell'iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto	pag. 62
---	---------

INDICE TAVOLE ILLUSTRATIVE

INFORMAZIONI GENERALI

Tavola 1 - Informazioni generali	pag. 63
Tavola 2 - Cod. meccanografico – Pin – Guid	pag. 66
Tavola 3 - Incompatibilità	pag. 68

COMUNICAZIONI - ISCRIZIONI – CANCELLAZIONE

Tavola 4 - Obblighi dichiarativi (Mod. 5)	pag. 70
Tavola 5 - Modello 5 bis	pag. 77
Tavola 6 - Iscrizione alla Cassa	pag. 78
Tavola 7 - Iscrizione facoltativa alla Cassa	pag. 83
Tavola 8 - Cancellazione dalla Cassa	pag. 86

CONTRIBUTI

Tavola 9 - Contributo soggettivo	pag. 88
Tavola 10 - Contributo integrativo	pag. 90
Tavola 11 - Agevolazioni	pag. 92
Tavola 12 - Esoneri	pag. 94
Tavola 13 - Contributo modulare volontario	pag. 96
Tavola 14 - Contributo di maternità	pag. 97
Tavola 15 - Tabella contributi minimi	pag. 98

SANZIONI

Tavola 16 - Procedura sanzionatoria	pag. 99
-------------------------------------	---------

RISCATTO - RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE – CUMULO

Tavola 17 - Riscatto	pag. 100
Tavola 18 - Ricongiunzione	pag. 103
Tavola 19 - Totalizzazione	pag. 108
Tavola 20 - Cumulo	pag. 110

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Tavola 21 - Pensione di vecchiaia	pag. 112
Tavola 22 - Pensione di vecchiaia anticipata	pag. 120
Tavola 23 - Pensione di vecchiaia contributiva	pag. 124
Tavola 24 - Pensione di anzianità	pag. 127
Tavola 25 - Pensione di inabilità	pag. 131
Tavola 26 - Pensione di invalidità	pag. 134
Tavola 27 - Pensione di reversibilità	pag. 137
Tavola 28 - Pensione indiretta	pag. 140

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

Tavola 29 - Erogazioni in caso di bisogno individuale	pag. 144
Tavola 30 - Trattamenti a favore degli ultraottantenni	pag. 146
Tavola 31 - Trattamenti a favore degli ultrasettantenni invalidi civili	pag. 148

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Tavola 32 - Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità	pag. 150
Tavola 33 - Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti	pag. 152
Tavola 34 - Borse di studio per gli orfani degli iscritti	pag. 154

Tavola 35 - Borse di studio per i figli degli iscritti	pag. 156
Tavola 36 - Trattamenti a sostegno della genitorialità	pag. 158

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Tavola 37 - Copertura dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici	pag. 159
Tavola 38 - Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche	pag. 160
Tavola 39 - Interventi di medicina preventiva	pag. 161
Tavola 40 - Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni	pag. 162
Tavola 41 - Convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi	pag. 163
Tavola 42 - Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti	pag. 164
Tavola 43 - Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea	pag. 166

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Tavola 44 - Assistenza indennitaria	pag. 168
Tavola 45 - Convenzioni per ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione	pag. 170
Tavola 46 - Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali	pag. 171
Tavola 47 - Agevolazioni per l'accesso al credito	pag. 173
Tavola 48 - Agevolazioni per la concessione di mutui	pag. 174
Tavola 49 - Agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione	pag. 175
Tavola 50 - Contributi o convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne e altre iniziative per favorire la conciliazione fra attività professionale e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'avvocatura	pag. 176
Tavola 51 - Agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti	pag. 177
Tavola 52 - Organizzazione di corsi qualificanti	pag. 178
Tavola 53 - Borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali	pag. 179
Tavola 54 - Contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione	pag. 180

PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

Tavola 55 - Rimborso spese funerarie	pag. 181
--------------------------------------	----------

Prestazioni Previdenziali

VADEMECUM DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

ISCRIZIONE – COMUNICAZIONI - CANCELLAZIONE

ISCRIZIONE ALLA CASSA

(art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012– artt. 1 e 5 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi.

Salvo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del Reg.to di attuazione dell'art. 21 L. 247/12, gli anni di iscrizione sono infrazionabili ai fini del diritto a pensione (art. 4 della Legge n. 141/1992). L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense a cura dei Consigli dell'Ordine o del CNF. Dell'avvenuta iscrizione, la Cassa fornisce immediata comunicazione al professionista.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (salvo l'opzione già esercitata dal professionista prima del 2 febbraio 2013 laddove prevista) nonché per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorario di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza¹.

L'iscrizione è facoltativa per i praticanti e può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei anni) a partire da quello del conseguimento della laurea, purché il praticante non abbia svolto per più di sei mesi attività di lavoro subordinato anche se ultraquarantenne. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale

¹ CdA 16/4/2015 n. 342 delibera di stabilire a decorrere dall'anno 2014 (mod. 5/2015) nei confronti degli Avvocati iscritti in un Albo Professionale che svolgano anche funzioni di giudici di pace:

- che ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo venga sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal Regolamento di Attuazione dell'art. 21 L. 247/2012;
- che, ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal Regolamento di attuazione art. 21 L. 247/2012.

in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

RETRODATAZIONE DELLA ISCRIZIONE ALLA CASSA
(art. 13 L. 141/92 – art. 3 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, gli Avvocati hanno facoltà di presentare apposita domanda on line, accedendo alla posizione personale, per beneficiare della retrodatazione per gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, per un massimo di 5 a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza.²

Sono esclusi gli anni di tirocinio professionale in cui sia stata svolta, per più di sei mesi, contestualmente un'attività di lavoro subordinato.

Entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, a pena di decadenza, l'interessato dovrà procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti oppure chiedere la rateizzazione in tre anni.

Su domanda del professionista, da inoltrare sempre nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione della Cassa, la Giunta Esecutiva, con apposita delibera, ha facoltà di rettificare il periodo retrodatato per un numero inferiore o superiore di anni rispetto a quelli indicati in sede di prima istanza.

² CdA 11/11/2015 n. 1133 ha deliberato di:

- ammettere, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012, l'iscrizione alla Cassa su base volontaria, del praticante, con facoltà di estendere l'iscrizione fino ad un massimo di sei anni complessivi;
- di ritenere, comunque, valida la domanda di iscrizione per l'anno di presentazione dell'istanza, in caso di iscrizione retroattiva presentata da un praticante e seguita da decadenza per omissione del versamento della contribuzione dovuta per gli anni precedenti; ciò fermo restando la facoltà di rinuncia esplicita anche all'iscrizione dell'anno di presentazione della domanda.
- che la rinuncia alla iscrizione facoltativa non pregiudica il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012, a seguito di iscrizione obbligatoria alla Cassa, ove ne ricorrano i requisiti.

Il mancato pagamento dell'onere dovuto determina automaticamente la decadenza dalla retrodatazione.

FACOLTÀ IN CASO DI ISCRIZIONE DI ULTRAQUARANTENNI
(art. 14 L. 141/92 - art. 4 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

L'iscrizione alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del 40° anno di età esclude il professionista dai trattamenti di pensione di inabilità, invalidità nonché gli eredi dal trattamento di pensione indiretta.

Per poter accedere ai trattamenti sopra indicati l'ultraquarantenne può presentare domanda on line alla Cassa entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, accedendo alla propria posizione personale.³

A pena di decadenza da tale beneficio l'iscritto, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell'accoglimento della domanda, dovrà versare una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi, oppure potrà presentare richiesta di rateazione in tre anni.

I benefici per chi si avvale della facoltà anzidetta sono i seguenti:

a) ai fini della **pensione di inabilità o invalidità**, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell'art. 9 del Regolamento delle prestazioni;

b) per la **pensione indiretta**, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento 4 delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi

³CdA 11/11/2015 n. 1133 ha deliberato di estendere anche ai praticanti iscritti alla Cassa ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento il beneficio già previsto dall'art. 4 "facoltà di iscrizione ultraquarantenni" per gli iscritti agli Albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 dell'art. 12 del Regolamento delle prestazioni;

c) per le **pensioni di vecchiaia**, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

EFFICACIA ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
(art. 10 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

Sono considerati efficaci ai fini del pensionamento tutti gli anni di iscrizione all'Albo forense o al registro dei praticanti, coincidenti con la iscrizione alla Cassa, ivi compresi quelli per i quali è stato concesso l'esonero temporaneo, ex art. 10 Reg. Att.ne art. 21 commi 8 e 9 L. 247/12.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA – MOD. 5

(art. 17 L. 576/80 modificato ex art. 9 L. 141/92 –
artt. 10 e 19 Reg. Contributi)

Tutti gli Avvocati che risultano iscritti in un Albo professionale, anche per frazione di anno, devono inviare telematicamente, entro il 30 settembre di ogni anno la comunicazione obbligatoria di cui all'art 17 della Legge n. 576/80, come modificato dall'art. 9 della Legge n. 141/92 (Modello 5), indicando il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF nonché il volume d'affari dichiarato ai fini IVA nel corso dell'anno precedente.⁴

Nella stessa comunicazione vanno indicati anche gli eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente. In questo caso dovrà essere utilizzato il modello 5 dell'anno solare successivo alla definizione dell'accertamento fiscale (quadro E).

Il modello 5 deve essere inviato da tutti gli iscritti alla Cassa, **Avvocati e praticanti**.

Deve essere inviato anche per un solo giorno di iscrizione all'Albo e anche nei casi in cui:

- non sia stata presentata alcuna dichiarazione fiscale
- il reddito professionale o il volume d'affari siano pari a zero oppure negativi
- non sia mai stata aperta la partita IVA

Devono assolvere agli obblighi dichiarativi e, in base alla normativa vigente, anche agli obblighi contributivi gli Avvocati iscritti anche in altri albi professionali, fatta salva l'opzione esercitata prima del 2 febbraio 2013 (ovvero la scelta di iscrizione ai fini previdenziali presso altro ente laddove la normativa lo preveda – es. Cassa di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti).

Gli Avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare la suddetta comunicazione soltanto se conservano l'iscrizione in un albo italiano e devono dichiarare solo la parte di reddito e/o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

⁴ CdA 12/1/2017 n. 17 ha deliberato che gli Avvocati per cui sia intervenuto provvedimento di sospensione dagli Albi ex art. 20, Il comma, L. 247/2012 e per i quali la sospensione si protragga per l'intero anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non siano tenuti all'invio del mod. 5 relativo a redditi e volumi d'affari IVA per il medesimo anno. Di conseguenza, il mancato invio del mod. 5, nei casi di cui sopra, non potrà comportare applicazione di sanzioni.

Sono obbligati altresì ad inviare la suddetta comunicazione:

- i professori universitari che abbiano optato per l'insegnamento a tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'Albo ordinario;
- gli eredi di Avvocati deceduti. Se il decesso è avvenuto in una data compresa tra il 1 marzo ed il 30 di settembre, i termini per l'invio del modello 5 e gli eventuali versamenti connessi sono prorogati di 6 mesi
- Gli Avvocati stranieri che si iscrivano in un Albo italiano limitatamente alla parte di reddito fatturata in Italia.

Gli Avvocati che si cancellino dagli Albi ed i praticanti che si cancellino dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare la prescritta comunicazione anche l'anno successivo a quello della cancellazione.

MOD. 5/ BIS

**(art. 17 L. 576/80 modificato ex art. 9 L. 141/92
artt. 20 e 21 Reg. Contributi)**

Gli Studi Legali Associati e le Società tra Professionisti (studi composti da Avvocati ed altri professionisti) sono tenuti ad inviare, entro il 30 settembre, il Mod. 5/bis per mezzo del quale vengono comunicati i dati reddituali complessivi (IRPEF ed IVA) relativi all'associazione professionale e le quote di partecipazione di competenza di ogni singolo socio iscritto Albo.

Il mancato invio del mod/5 bis non comporta alcun procedimento sanzionatorio.

L'invio del mod. 5/bis non esonera l'Avvocato dall'obbligo di invio del Mod.5 individuale.

CANCELLAZIONE DALLA CASSA
(art. 6 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

La **cancellazione** degli **Avvocati** dalla **Cassa** viene deliberata **d'ufficio** dalla Giunta Esecutiva a seguito di:

- **cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi professionali forensi (ordinario e Cassazione)**
- **sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20 co. 2 e 3 L. 247/2012**

decorre dalla data di adozione della relativa delibera da parte dei COA e/o del CNF.

La **cancellazione** dei **Praticanti Avvocati** dalla **Cassa** viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

- **d'ufficio**, in caso di cancellazione dell'iscritto dal registro dei praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati
- **a domanda** dell'interessato negli altri casi, a decorrere dalla data della domanda.

RIPRISTINO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA
(art. 21 L. 576/80)

L'istituto del rimborso dei contributi ai sensi dell'art. 21 L. 576/80 **ha trovato applicazione fino al 30 novembre 2004, quando è stato abrogato.**

L'Avvocato cancellato dalla Cassa, che abbia ottenuto il predetto **rimborso dei contributi** può **ripristinare, a domanda**, il **precedente periodo di iscrizione, versando le somme rimborsate, rivalutate e maggiorate degli interessi**, nella misura del 10%, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Il **ripristino** del precedente periodo di anzianità deve essere **richiesto** in costanza di **iscrizione** alla **Cassa** e viene concesso **per i soli anni** che risultino **efficaci** ai fini della continuità professionale.

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

(artt. 10 e 11 L. 576/80 – Reg. Contributi – artt. 7, 8 e 9 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

Gli iscritti alla Cassa sono **obbligati** a versare i **contributi**:⁵

1. **soggettivo di base;**
2. **integrativo;**
3. **di maternità.**

1. Il **CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE** è calcolato sul reddito professionale netto prodotto nell'anno, risultante dalla dichiarazione ai fini IRPEF, nella misura del 14,5 % a decorrere dal 01 gennaio 2017 e del 15 % a decorrere dal 01 gennaio 2021, sino al tetto reddituale annualmente fissato (per il 2017 pari ad € 98.050,00). Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale il contributo viene calcolato nella misura del 3%.
2. Il **CONTRIBUTO INTEGRATIVO** è calcolato nella misura del 4% sui corrispettivi indicati nel volume d'affari ai fini dell'IVA, detta percentuale viene applicata in maggiorazione sul corrispettivo indicato in fattura. Il contributo va versato alla Cassa indipendentemente dal fatto che sia stato o meno riscosso dal cliente.
3. Il **CONTRIBUTO DI MATERNITÀ** viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità.

Gli iscritti alla Cassa, a prescindere dal reddito prodotto, **sono obbligati a versare i contributi minimi soggettivo e integrativo, oltre al contributo di maternità** (per l'anno 2018: contributo soggettivo minimo pari ad € 2.815,00 corrispondente ad un reddito netto pari ad € 19.414,00).

⁵ CdA 11/11/2015 n. 1135 ha deliberato di confermare che, nel caso di sospensione dall'Albo ordinario, si procederà a cancellazione dalla Cassa ex art. 6, primo comma, del Reg. di attuazione art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012, con esonero dalla contribuzione a partire dal primo anno successivo a quello della sospensione, fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione agli Albi e alla Cassa.

N.B.: Il Comitato dei Delegati, con delibera del n. 21 del 29 settembre 2017, approvata dai Ministeri Vigilanti, ha disposto l'abolizione temporanea del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4%, in relazione a quanto effettivamente riscosso.

I **contributi minimi** vengono **riscossi** a **mezzo M.Av.** generati e stampati direttamente da ciascun iscritto mediante l'apposita sezione personale nel sito internet di Cassa Forense.

Il **contributo soggettivo minimo**, a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ex art. 21 della L. 247/2012, è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizioni alla Cassa qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età (restano invariate le percentuali per il calcolo dovuti in autoliquidazione).

Il **contributo integrativo minimo** non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo; per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E' comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato.

Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa (esclusi gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa), a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della 247/2012 verrà riscosso per metà a mezzo M.av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- **In via obbligatoria** in autoliquidazione nell'anno successivo qualora il reddito netto professionale prodotto sia pari o superiore a euro 10.300,00
- **In via facoltativa**, entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente (M.av. contributo soggettivo facoltativo).

A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione i **pensionati di vecchiaia** che proseguono nell'esercizio della professione **non pagano i contributi minimi**, ma devono corrispondere i soli contributi dovuti in sede di autoliquidazione. Resta dovuto il **contributo di maternità**.

ESONERI TEMPORANEI

(art. 21 co. 9 L. 247/2012 - art. 10 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

Nei casi previsti dall'art. 21, comma 7 della L. n. 247/12:

- a) donne Avvocato in maternità e, anche per vedovi o separati affidatari esclusivi, nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa
- b) Avvocati affetti da malattia che ne riduce o ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro
- c) Avvocati che svolgano assistenza continuativa a prossimi congiunti o coniuge, non autosufficienti

è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo dovuti, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta deve essere presentata, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, accedendo alla funzione on line nella propria posizione personale. In caso di accoglimento della richiesta, che dovrà essere sottoposta all'esame della Giunta Esecutiva, restano dovuti i contributi in sede di autoliquidazione e il contributo minimo di maternità.

In caso di mancato accoglimento, sui contributi minimi non ancora corrisposti, non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

Nei soli casi di maternità e adozione l'esonero può essere chiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi, purché l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno 3 anni al momento dell'evento.⁶

⁶ CdA 11/11/2015 n. 1129 delibera:

- di prevedere che il numero massimo di esoneri dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo sia fissato in numero di 3 eventi di cui 1 solo per malattia, e 2 per maternità o adozione o in alternativa numero 3 per maternità o adozione;

CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

(artt. 10 e 11 L. 576/80 – artt. 2, 3, 6, 7, 23, 24 e 26 Reg. Contributi)

Ogni anno entro il 31 luglio gli iscritti a Cassa sono tenuti a determinare in **autoliquidazione** il contributo soggettivo ed il contributo integrativo effettivamente dovuti da versarsi in due rate di pari importo al **31 luglio** e al **31 dicembre** a mezzo M.Av. generato automaticamente.

Gli Avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa a partire dall'anno 2017 devono corrispondere, in sede di autoliquidazione, con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:

- a titolo di **contributo soggettivo**, il **14,5%** (a partire dal 2021 detta percentuale sarà del 15%) del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, tramite M.Av., a titolo di contributo soggettivo minimo. Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del **3%** a titolo di solidarietà.
- a titolo di **contributo integrativo**, il **4%** sul volume di affari IVA dichiarato (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo, già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85) detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.AV.

Gli Avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità). Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5) a partire dall'anno 2017 (solo in caso di prosecuzione dell'attività professionale):

-
- di prevedere che la seconda richiesta di esonero per maternità o adozione possa essere presentata solo dalla professionista la cui iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento;
 - di non prevedere alcuna limitazione alla richiesta di esonero per malattia nell'anno seguente a quello del riconoscimento dell'esonero per maternità o adozione;
 - di prevedere che il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, dai professionisti che hanno presentato richiesta di esonero dal contributo minimo sia determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell'art 7 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 21 della L. 247/2012, qualora non avessero beneficiato dell'esonero.

- il **contributo soggettivo** nella misura pari al **14,5%** del reddito professionale netto ai fini IRPEF fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del **3%** del reddito eccedente il medesimo tetto;
- il **contributo integrativo** nella misura del **4%** sul volume d'affari IVA dichiarato.

Dall'anno solare successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

- il **contributo soggettivo** nella misura del **7,25%** (a partire dal 2021 detta percentuale sarà del 7,5%) fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
- il **contributo integrativo** nella misura del **4%** sul volume d'affari IVA dichiarato.

Gli Avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire dal 1/02/2010), a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità). Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

- il **contributo soggettivo** nella misura pari al **7,25%** (a partire dal 2021 detta percentuale sarà del 7,5%) fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
- il **contributo integrativo** nella misura del **4%** sul volume d'affari IVA dichiarato

I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previste per gli iscritti non pensionati.

CONTRIBUTO MODULARE
(artt. 4, 24 e 26 Reg. Contributi)

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati d'invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per il trattamento pensionistico di vecchiaia **possono volontariamente versare** il contributo soggettivo modulare (con un rendimento garantito non inferiore all'1,50% annuo) per finanziare una quota aggiuntiva di pensione contributiva.

Tale contributo può essere versato in sede di autoliquidazione, con rata unica al 31 dicembre in una misura percentuale compresa fra l'1% ed il 10% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale.

RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
(art. 22 L. 576/80 – art. 3 Reg. Generale)

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

I **superstiti dell'iscritto**, così come individuati dall'art. 3 della Legge 141/92, che **non possano accedere alla pensione indiretta**, possono **richiedere il rimborso dei contributi**, qualora il **professionista abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa**.

Il rimborso riguarderà i contributi soggettivi versati dal *de cuius* sino al tetto pensionabile maggiorati degli interessi legali.

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI
(art. 66 L. 247/2012)

L'art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/1995 prevedeva che i contributi previdenziali si prescrivessero con il decorso di 5 anni e che le contribuzioni per le quali risultavano maturati i termini prescrizionali non potessero essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità).

Con l'art. 66 della L. 247 del 31 dicembre 2012 (legge professionale) si dispone: *“la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense”*.

Conseguentemente **la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di 10 anni** (ex art. 19 L. 576/1980) con **decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa da parte dell'obbligato delle dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 della L. 576/1980 (modello 5)**.

Con riferimento invece alle **sanzioni amministrative previste per omesso e/o ritardato invio del modello 5 la prescrizione resta quinquennale ai sensi dell'art 28 della L. 689/1981 con decorrenza dalla data di consumazione dell'irregolarità**.

SANZIONI

(Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni)

La normativa vigente prevede l'applicazione di **sanzioni pecuniarie** e/o **disciplinari** riferite ai seguenti **inadempimenti**:

- **omesso o ritardato invio del mod.5** (comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari);
- **omesso o ritardato pagamento** delle eccedenze relative ai **contributi soggettivi** e **integrativi** in autoliquidazione;
- **omesso o ritardato pagamento** dei **contributi soggettivi** e **integrativi conseguenti a controllo incrociato** con l'**anagrafe tributaria**;
- **omesso o ritardato pagamento** dei **contributi minimi obbligatori**;

La **misura delle sanzioni** è stabilita in base alla tipologia dell'infrazione (artt. 5-10 del Regolamento Sanzioni).

La richiesta di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, sanzioni e interessi avviene con lettera di prenotifica da parte degli uffici della Cassa a ogni singolo interessato.

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione ritenga di aderire all'accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa le sanzioni saranno ridotte di un terzo.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti nell'accertamento, quanto dovuto sarà riscosso, ripristinando le sanzioni in misura piena, a mezzo ruolo esattoriale.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

IRREGOLARITÀ DICHIARATIVA	SANZIONE AMMINISTRATIVA (RIF. MOD.5/2017)
OMESSO INVIO MOD. 5	436,00
RITARDATO INVIO MOD. 5 ENTRO 30 GG. DALLA SCADENZA DEL TERMINE	86,00
RITARDATO INVIO MOD. 5 OLTRE 30 GG. MA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE	174,00
RITARDATO INVIO MOD. 5 OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE	263,00
CASI PARTICOLARI	
RITARDATO INVIO 1° E 2° ANNO ISCRIZIONE ALBO	NESSUNA SANZIONE
RITARDATO INVIO PERIODO DI PRATICANTATO CON ISCRIZIONE CASSA	NESSUNA SANZIONE
RITARDATO INVIO MOD. 5 CON REDDITO E VOLUME IVA PARI A ZERO	86,00

IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA

(OMESSO E/O RITARDATO VERSAMENTO)

SANZIONI (RIF. DAL MOD.5/2011)

(VALORE PERCENTUALE SUL
VERSAMENTO OMESSO O
RITARDATO)

OMISSIONE TOTALE VERSAMENTI

24%

OMISSIONE PARZIALE (SE IL VERSAMENTO NON E' INFERIORE AL 25% DEL DOVUTO)

12%

RITARDO NEI VERSAMENTI ENTRO 8 GG DALLA SCADENZA DEL TERMINE

SOLO INTERESSI

RITARDO NEI VERSAMENTI DAL 9° AL 30° GIORNO DALLA SCADENZA

4%

RITARDO NEI VERSAMENTI DAL 31° AL 150° GIORNO DALLA SCADENZA DEL TERMINE

6%

RITARDO NEI VERSAMENTI OLTRE IL 150° GIORNO DALLA SCADENZA DEL TERMINE

10%

SIA NEL CASO DI OMISSIONE DI VERSAMENTI CHE NEL CASO DI RITARDO DI VERSAMENTI È COMUNQUE PREVISTA UNA **SANZIONE MINIMA PARI A EURO 30,00**

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

(art. 14 e 17 Nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni)

Prima della formale contestazione da parte della Cassa, il professionista può regolarizzare spontaneamente il ritardo e/o l'omissione dichiarativa e/o contributiva, usufruendo dell'abbattimento delle sanzioni previste, nella misura del 50%, tramite istanza on line disponibile nella posizione personale. Successivamente a tale invio telematico, il professionista riceverà comunicazione dell'onere dovuto e delle modalità di pagamento, rateale o in unica soluzione.

RISCATTO

(art. 24 L. 141/92 – Reg. Riscatto)

Sono legittimati ad avvalersi dell'istituto del riscatto gli **Avvocati** ed i **praticanti iscritti alla Cassa**, nonché:

1. **Avvocati cancellati dalla Cassa** che abbiano maturato il **diritto a pensione di vecchiaia**, ai sensi dell'art.2 della Legge 576/80;
2. **Avvocati titolari di pensione di inabilità**;
3. **superstiti di Avvocati non pensionati**, al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del de cuius utile per conseguire la pensione indiretta.

Periodi riscattabili

- a) **Corso legale di laurea** in giurisprudenza;
- b) **Servizio militare obbligatorio** per un massimo di **2 anni**
- c) **Servizio civile sostitutivo e servizio equiparato al servizio militare** obbligatorio per un massimo di **2 anni**
- d) **Servizio militare** prestato in **guerra**
- e) **Periodo di praticantato** per un periodo **massimo di 3 anni**.

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni non coincidenti, neppure parzialmente, con periodi di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Gli **anni riscattati** vengono considerati come **periodo figurativo di effettiva iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici**, ma **non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa**.

L'**onere** dovuto ai fini del **riscatto** è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

La riserva matematica è determinata con i criteri ed i coefficienti indicati dalla Legge 5.3.1990 n. 45 approvati dal D.M. 28.7.1992 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L'onere non può essere comunque inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla somma dei contributi minimi (soggettivo di base ed integrativo) di cui agli artt. 10 ed 11 della Legge 576/80 previsti per l'anno di presentazione della domanda.

Il **pagamento dell'onere** può essere effettuato **entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione a riscatto** oppure **ratealmente (previa richiesta da effettuarsi entro 6 mesi dalla comunicazione) fino a un massimo di 10 annualità**, come indicato nella comunicazione stessa. Al piano rateale viene applicato l'interesse del 2,75% annuo.

Irrinunciabilità del riscatto

Nel caso di **pagamento integrale** del riscatto l'avente a diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo. Nel caso di **pagamento parziale** verranno **considerati utili** soltanto gli **anni** per i quali sia stato **interamente corrisposto il relativo onere**.

Decorrenza della pensione a seguito di riscatto

Nel caso in cui i requisiti necessari alla liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, l'erogazione della pensione non avrà corso sino a quando l'onere non sarà stato interamente pagato. Il riscatto richiesto successivamente al pensionamento comporta il ricalcolo della pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

RICONGIUNZIONE

(L. 45/90)

Possono avvalersi dell'istituto della **ricongiunzione** gli **Avvocati** ed i **praticanti iscritti alla Cassa** che abbiano versato **contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie** al fine di **unificare** tutti i contributi presso **una sola gestione previdenziale** e conseguire, pertanto, un'**unica pensione**.

La ricongiunzione può essere richiesta:

- 1. alla gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda per l'intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali (ricongiunzione in entrata).**
- 2. alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza solo in presenza delle seguenti condizioni:**
 - età pensionabile in una gestione diversa da quella di iscrizione al momento della presentazione della domanda.**
 - anzianità di 10 anni di contribuzione obbligatoria nella gestione competente ad operare la ricongiunzione.**

E' possibile richiedere la ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione, a condizione che ci sia un'iscrizione in un fondo di previdenza per professionisti, successiva al conseguimento di una pensione di anzianità maturata presso un altro fondo, oppure, che il richiedente abbia la possibilità di ricongiungere nella gestione dove ha conseguito la pensione, l'ulteriore periodo di contribuzione maturato.

La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.

Una **deroga al principio generale** secondo il quale la ricongiunzione può essere esercitata una sola volta sussiste nel caso in cui l'interessato possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio.

L'**onere** della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l'importo che sarà determinato, detratto l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

Il **pagamento** dell'**onere** può avvenire in **unica soluzione** ovvero con **rateazione** per un massimo di **rate mensili** non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione del tasso d'interesse annuo composto.

La **rinuncia** alla **ricongiunzione** si ha nel caso in cui l'interessato non ottemperi a fornire i dati necessari al perfezionamento della pratica ovvero non effettui il **pagamento, entro 60 giorni dalla ricezione della nota** con la quale viene comunicato l'**importo dovuto** ovvero non provveda entro il termine suddetto al pagamento di un importo corrispondente alla somma delle prime tre rate.

La **risoluzione per inadempimento** si ha, invece, in caso di "**pagamento parziale**" delle **somme dovute ratealmente**. In questo caso, l'Avvocato avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato, senza interessi.

La ricongiunzione può essere richiesta anche dai **superstiti** entro il **termine di due anni dal decesso dell'iscritto**.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

(D. Lgs. n. 42/2006 modificato dall'art. 12 co. 3 della L. 247/07 – D.L. 78/10 convertito da L. 122/10 – L. 111/11 – DM. 6 dicembre 2011 n. 201 - Convenzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007)

L'istituto della **totalizzazione** consente di maturare un trattamento pensionistico sommando **periodi assicurativi non coincidenti tra loro** maturati presso **gestioni previdenziali diverse**, a condizione che il richiedente abbia i requisiti anagrafici e di anzianità di cui alle tabelle sottoriportate e non risulti già titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti a condizione: - che l'assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto a pensione; - che sussistano tutti i requisiti di contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; - che il decesso sia successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2006.

Con la totalizzazione si possono conseguire le seguenti pensioni:

- **Pensione di vecchiaia**
- **Pensione di anzianità**
- **Pensione di inabilità**
- **Pensione di reversibilità o indiretta** in favore dei superstiti

La **totalizzazione** (a differenza della ricongiunzione) **non comporta alcun onere per l'iscritto** in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi Enti previdenziali. Ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza in relazione ai periodi di iscrizione.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti e, nel caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

L'erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione prevede finestre di accesso secondo le seguenti tabelle:

PENSIONE DI VECCHIAIA CON TOTALIZZAZIONE					
FINO AL 31 DICEMBRE 2010					
REQUISITI		DECORRENZA	FINESTRA	APPLICAZIONE FINO AL	
ETA'	ANZIANITA'				
65	20	Dal 1° del mese successivo alla data di spedizione della richiesta	Nessuna finestra	31-dic-10	
DAL 1 GENNAIO 2011					
REQUISITI		DECORRENZA	FINESTRA	APPLICAZIONE	
ETA'	ANZIANITA'			DAL	AL
65	20	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-11	31-dic-11
65	20	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-12	31-dic-12
65 + 3 mesi	20	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-13	31-dic-13
65 + 3 mesi	20	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-14	31-dic-14
65 + 3 mesi	20	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-15	31-dic-15
65 + 7 mesi	20	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-16	

PENSIONE DI ANZIANITA' CON TOTALIZZAZIONE					
FINO AL 31 DICEMBRE 2010					
REQUISITI		DECORRENZA	FINESTRA	APPLICAZIONE FINO AL	
ETA'	ANZIANITA'				
qualsiasi	40	Dal 1° del mese successivo alla data di spedizione della richiesta	Nessuna finestra	31-dic-10	
DAL 1 GENNAIO 2011					
REQUISITI		DECORRENZA	FINESTRA	APPLICAZIONE	
ETA'	ANZIANITA'			DAL	AL
Qualsiasi	40	Maturazione dei requisiti	18 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-11	31-dic-11
qualsiasi	40	Maturazione dei requisiti	18+1 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-12	31-dic-12
qualsiasi	40+3 mesi	Maturazione dei requisiti	18+2 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-13	31-dic-13
qualsiasi	40+3 mesi	Maturazione dei requisiti	18+3 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-14	31-dic-14
qualsiasi	40+3 mesi	Maturazione dei requisiti	18+3 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-15	31-dic-15
qualsiasi	40+7 mesi	Maturazione dei requisiti	18+3 mesi dalla maturazione dei requisiti	1-gen-16	

La quota di pensione totalizzata sarà calcolata con il sistema contributivo (art. 4 commi 3 e 4 del D. Lgs. 42/2006) salvo che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 4, co. 5 del D. Lgs. 42/2006.

Infatti, nel caso in cui l'iscritto possa vantare **un'anzianità di iscrizione alla Cassa uguale o maggiore** a quella richiesta per il conseguimento della **pensione di vecchiaia**, si applicheranno gli ordinari sistemi di calcolo relativamente alla sola quota di competenza della Cassa.

Non è garantita la corresponsione di alcun importo minimo. La **pensione totalizzata** viene **liquidata dall'Inps** secondo le modalità concordate con la convenzione stipulata in data 14 marzo 2007.

CUMULO
(art. 1 co. 195 L. 232/16)

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l'istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dalla legge 24/12/2012 n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D. Lgs. n. 509/94 e 103/96 non già titolari di pensione diretta.

Conseguentemente, ai sensi del comma 241 dell'art. 1 della legge 228/2012, *“il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati”* tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio delle facoltà di cumulo.

Cassa Forense liquiderà quindi la quota di pensione di sua competenza alla maturazione dell'età prevista dal proprio regolamento (68 anni nel 2018, 69 nel 2019/2020, 70 nel 2021), indipendentemente dalla data di decorrenza della quota di pensione della quota INPS (fattispecie a formazione progressiva).

I requisiti, comunque, riferiti alla **pensione di vecchiaia in regime di cumulo**, non potranno essere inferiori a quelli richiamati dal comma 239 della l. 228/2012 (allo stato 66 anni + 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessivi).

La **pensione anticipata in regime di cumulo**, invece, può essere esercitata, a prescindere dall'età, solo in presenza dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 24 co. 10 L. 214/2011 (allo stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di contribuzione versata).

Allo stato l'operatività della norma per le Casse professionali è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'INPS.

I trattamenti pensionistici in regime di cumulo oltre le due fattispecie già descritte possono essere richiesti anche per la pensione di **inabilità, indiretta e di reversibilità**.

La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2017. L'INPS ha funzione di Ente liquidatore come definito da apposita convenzione stipulata.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
(Reg. Prestazioni Previdenziali)

La Cassa eroga, esclusivamente a seguito di specifica **istanza dell'avente diritto**, le seguenti prestazioni previdenziali:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA**
- **PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA**
- **PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA**
- **PENSIONE DI ANZIANITÀ**
- **PENSIONE DI INABILITÀ**
- **PENSIONE DI INVALIDITÀ**
- **PENSIONE DI REVERSIBILITÀ**
- **PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI**
- **PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA**

PENSIONE DI VECCHIAIA

(art. 2 L. 576/80 - art. 1 L. 141/92 – art. 2 Reg. Prestazioni Previdenziali)

La riforma del sistema previdenziale prevede un **graduale aumento dei requisiti minimi** per fruire del trattamento di **pensione di vecchiaia**: a regime, dal 2021, **70** anni di età con almeno **35** anni di anzianità contributiva, secondo la seguente tabella che riporta le decorrenze dalla data di entrata in vigore della riforma:

- **Iscritti alla Cassa**, che abbiano **maturato i seguenti requisiti**, come previsto dall'art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali:
 - **fino al 31 dicembre 2010:**
65 anni di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
 - **dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013:**
66 anni di età con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
 - **dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:**
67 anni di età con almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
 - **dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:**
68 anni di età con almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
 - **dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:**
69 anni di età con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
 - **dal 1 gennaio 2021:**
70 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

- Possono richiedere la pensione di vecchiaia retributiva anche i soggetti **cancellati dalla Cassa** che abbiano maturato i requisiti di cui sopra e non abbiano richiesto il rimborso dei contributi di cui all'art. 21 della L. 576/80 nel periodo di vigenza della norma (fino al 2004).

Ai fini dell'**effettiva iscrizione alla Cassa** e del **calcolo della pensione** si computano per intero, sia l'**anno solare** in cui ha avuto **inizio l'iscrizione**, sia **quello di maturazione del diritto a pensione** (cd. infrazionabilità dell'anno previdenziale)

La **pensione decorre** dal **1° giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista** o dal **1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista**, se **successiva all'età anagrafica richiesta** (es. se la maturazione dell'anzianità contributiva avviene al 71° di età, la pensione decorrerà dal 1° di febbraio dello stesso anno indipendentemente dal giorno e mese di compimento dei 71 anni).

L'**importo lordo della pensione** è pari, per gli iscritti dall'anno 2013, **alla media di tutti i redditi (rivalutati) maturati durante la vita lavorativa, escluso quello dell'anno di maturazione del requisito contributivo, moltiplicata per il coefficiente fisso dell'1,40% e per gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.**

Per il **calcolo della media** si considera solo la **parte di reddito soggetta alla contribuzione dovuta entro il tetto pensionabile (nel 2017 pari a euro 98.050,00).**

Il **principio vigente in Cassa Forense per il calcolo delle pensioni** è quello del **pro-rata**. Ciò significa che per i vari periodi maturati viene applicata la **normativa vigente per quel determinato periodo.**

A titolo esemplificativo, ad oggi possono concorrere, per il calcolo della pensione, fino a 4 ratei e precisamente:

- A) Rateo relativo ad anzianità maturata prima del 31.12.2001 (media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi dichiarati)**
- B) Rateo relativo ad anzianità maturata tra l'1.1.2002 e il 31.12.2007 (media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati)**
- C) Rateo relativo ad anzianità maturata tra l'1.1.2008 e il 31.12.2012 (media di tutti i redditi esclusi i peggiori 5)**
- D) Rateo relativo ad anzianità maturate successivamente all'1.1.2013 (media di tutti i redditi)**

A seguito della **Riforma della Previdenza Forense del 2009**, per le **pensioni di vecchiaia retributiva, (ed anche per quelle di vecchiaia anticipata e di anzianità)**, con **decorrenza 1/2/2010** e successiva, **non è più prevista** la corresponsione di una **pensione minima, salvo l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo.**

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
(art. 2 Reg. Prestazioni Previdenziali)

E' possibile **anticipare il pensionamento tra il 65° e il 70° anno di età** allorquando siano maturati **almeno 35 anni di anzianità contributiva**.

In tal caso la pensione, calcolata secondo i criteri sopra indicati, **verrà decurtata in modo permanente dello 0,41% per ogni mese di anticipo** rispetto all'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Il trattamento di pensione anticipata **decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda**.

Il pensionamento anticipato, fermo restando il requisito anagrafico minimo del 65° anno di età, **non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione qualora siano presenti almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione** alla Cassa.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
(art. 3 Reg. Generale - art. 8 Reg. Prestazioni Previdenziali)

A norma dell'art. 3 del Regolamento Generale, i **contributi versati** alla Cassa **non sono rimborsabili agli iscritti** e/o ai loro eredi, ad eccezione degli importi relativi ad **anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento, per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale** (art. 22 L. 576/80 fino all'entrata in vigore dell'art. 21 L. 247/2012).

La norma regolamentare ha sostituito **l'istituto del rimborso dei contributi**, di cui all'art.21 della Legge 576/80, con la **pensione contributiva** che può essere richiesta da coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e che abbiano raggiunto il requisito anagrafico previsto.

La **pensione di vecchiaia contributiva** decorre dal **primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda** ed è **reversibile** alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso).

I **soggetti legittimati** a richiedere la **pensione contributiva** sono gli **iscritti alla Cassa**, che abbiano maturato il **requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista secondo la seguente tabella:**

- **fino al 31 dicembre 2010:**
65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013:**
66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:**
67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:**
68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

- **dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:**
69 anni di età con **almeno 5** ma **meno di 34 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2021;**
70 anni di età con **almeno 5** ma **meno di 35 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione.

Il **calcolo** della **pensione contributiva** viene effettuato secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 335/95 e dall'art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, in base ai **contributi soggettivi versati** alla Cassa **fino al tetto pensionabile**, nonché sulle somme eventualmente corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione.

Non è prevista la corresponsione di una **pensione minima** né l'applicazione del meccanismo di **integrazione al minimo**, di cui all'**art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali**.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE
(art. 2 L. 576/80; art. 16 Reg. Prestazioni Previdenziali)

Il pensionato di vecchiaia che rimaneva iscritto alla Cassa e continuava ad esercitare la professione aveva diritto ad un primo supplemento dopo due anni dal pensionamento (**supplemento biennale**) e ad un ulteriore supplemento alla scadenza del successivo triennio (supplemento triennale). Detti supplementi erano concessi a domanda dell'interessato. Con la **riforma della previdenza forense**, la normativa di cui sopra ha continuato ad essere applicata alle **pensioni di vecchiaia retributiva** ed alle pensioni di vecchiaia contributiva maturate **entro il 31 dicembre 2009** (decorrenza 1 gennaio 2010).

Per le **pensioni di vecchiaia contributiva**, con decorrenza dal **1 febbraio 2010**, non è più prevista l'erogazione di alcun **supplemento** mentre per le **pensioni di vecchiaia retributiva a decorrere dal 1 febbraio 2011**, ha trovato applicazione una **graduale eliminazione dei supplementi di pensione**, come segue:

- pensioni di vecchiaia retributiva con **decorrenza dal 01/02/2011 al 01/01/2014: unico supplemento dopo 4 anni** dal pensionamento;
- pensioni di vecchiaia retributiva con **decorrenza dal 01/02/2014 al 01/01/2017: unico supplemento dopo 3 anni** dal pensionamento;
- pensioni di vecchiaia retributiva con **decorrenza dal 01/02/2017 al 01/01/2019: unico supplemento dopo 2 anni** dal pensionamento;
- pensioni di vecchiaia retributiva con **decorrenza dal 01/02/2019 al 01/01/2021: unico supplemento dopo 1 anno** dal pensionamento;
- pensioni di vecchiaia retributiva con **decorrenza dal 01/02/2021 e successiva: non è più prevista l'erogazione di alcun supplemento di pensione.**

I supplementi di pensione collegati a pensioni di vecchiaia retributiva con decorrenza anteriore al 1 maggio 2007 vengono calcolati con il sistema retributivo mentre per le pensioni con decorrenza successiva il calcolo avviene con sistema contributivo (art. 40 Reg. Generale).

PENSIONE DI ANZIANITÀ
(art. 3 L. 576/80 - art. 7 Reg. Prestazioni Previdenziali)

A differenza della pensione di vecchiaia, la **pensione di anzianità** è subordinata alla **cancellazione da tutti gli Albi professionali, prima della decorrenza della relativa finestra di accesso.**

Essa è incompatibile con la reinscrizione ad uno degli Albi suddetti. In caso di reinscrizione, verificatasi l'incompatibilità, la pensione di anzianità viene sospesa e non può essere successivamente commutata in pensione di vecchiaia.

Per coloro che hanno **maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011** i **requisiti** richiesti sono:

- **58 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa**
- **40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica.**

Ai fini del computo degli anni di effettiva iscrizione si considerano anche quelli eventualmente oggetto di riscatto e di ricongiunzione.

A seguito della **riforma della previdenza forense del 2009**, i **requisiti** richiesti per il conseguimento della **pensione di anzianità** sono i seguenti:

- **dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013:**
58 anni di età con almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015:**
59 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017:**
60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- **dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019:**
61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

- **dal 1 gennaio 2020:**
62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La **pensione decorre** in relazione alla data di **presentazione della domanda**, secondo le seguenti **finestre di accesso**:

- **domanda presentata nel 1° trimestre:** accesso al pensionamento **dal 1° ottobre dell'anno della domanda**
- **domanda presentata nel 2° trimestre:** accesso al pensionamento **dal 1° gennaio dell'anno successivo**
- **domanda presentata nel 3° trimestre:** accesso al pensionamento **dal 1° aprile dell'anno successivo**
- **domanda presentata nel 4° trimestre:** accesso al pensionamento **dal 1° luglio dell'anno successivo**

L'importo della pensione è calcolato con le **stesse modalità stabilite per la pensione di vecchiaia**.

A seguito della **Riforma della Previdenza Forense del 2009**, per le **pensioni di anzianità, (ed anche di vecchiaia retributiva e di vecchiaia anticipata)**, con **decorrenza 1/2/2010** e successiva, **non è più prevista** la corresponsione di una **pensione minima, salvo l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo**.

QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE (artt. 3 e 6 Reg. Prestazioni Previdenziali)

Si tratta di una **quota volontaria di pensione aggiuntiva al trattamento di base**, calcolata con il **sistema contributivo**, che consente al professionista di stabilire individualmente la parte di reddito da destinare a **risparmio previdenziale** al fine di **integrare il proprio trattamento pensionistico**.

I soggetti legittimati al versamento della quota modulare sono:

- **Iscritti alla Cassa**
- **Pensionati di invalidità**

La **quota modulare** è stata introdotta a partire dal 2009 con decorrenza dal 2010 e **l'aliquota volontaria di contribuzione** è stata stabilita in **misura percentuale** rispetto al reddito netto professionale conseguito ai fini IRPEF, entro il tetto pensionabile (vedi paragrafo sul contributo modulare a pag. 13).

L'aliquota può essere modificata con cadenza annuale.

I **contributi versati** vengono **rivalutati annualmente** in base al 90% del rendimento medio ottenuto dalla Cassa dall'impiego delle risorse patrimoniali con un minimo garantito dell'1,5% annuo.

All'atto del **pensionamento**, il **montante dei contributi rivalutati** viene trasformato in **rendita** sulla base di coefficienti attuariali.

In caso di **pensionamento anticipato**, la **quota di pensione modulare non subirà alcuna riduzione**.

Il mancato pagamento della quota modulare, pur opzionata, non è sanzionato.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
(art. 5 Reg. Prestazioni Previdenziali)

L'avente diritto ad una pensione di vecchiaia retributiva o di anzianità il cui importo sia inferiore ad euro 11.692,00 lordi con riferimento ai trattamenti pensionistici con decorrenza dal 2018, ha diritto, a domanda, ad una integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

Tale integrazione compete solo nell'ipotesi in cui i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, comprensivi dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, ed escluso il reddito della casa di abitazione e il trattamento di fine rapporto o l'erogazione ad esso equiparato **percepiti nel triennio antecedente la richiesta di integrazione non siano superiori al triplo del trattamento minimo di pensione dell'anno per il quale si chiede detta integrazione (per il 2018 euro 11.692,00 X 3 = 35.076,00 lordi annuali).**

Al momento della domanda, il richiedente deve sottoscrivere l'autocertificazione relativa ai requisiti reddituali previsti per l'ammissione all'integrazione al minimo impegnandosi a comunicare eventuali variazioni che comportino la perdita del diritto.

In ogni caso la domanda di integrazione al minimo deve essere ripetuta ogni tre anni.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

(art. 5 L. 576/80 - artt. 10 e 11 Reg. Prestazioni Previdenziali)

La **pensione di invalidità** è corrisposta ai **professionisti** che si trovino in condizione di **infermità fisica o mentale** sopravvenuta **all'iscrizione** o, se preesistente, **aggravata** dopo l'iscrizione, nel presupposto che sussistano i seguenti **requisiti**:

- 1) **riduzione della capacità all'esercizio della professione in modo continuativo a meno di un terzo;**
- 2) **iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;**
- 3) **effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni** sia che l'infermità derivi da **malattia** oppure da **infortunio**.

La **pensione** decorre dal **primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda** ovvero dal **mese successivo alla maturazione dei requisiti**, se perfezionati successivamente alla domanda.

L'**importo** della **pensione** è pari al **70%** di quello spettante per la **pensione di inabilità** ed è determinato con lo **stesso calcolo della pensione di vecchiaia retributiva**. L'importo della pensione **non potrà essere inferiore al 70% della pensione minima prevista**.

Per l'**accertamento dello stato di invalidità** l'**iscritto viene sottoposto a visita** da parte di una **commissione medica distrettuale** costituita da **professionisti specializzati** nelle patologie denunciate, individuati dal Delegato eletto nel Distretto di appartenenza dell'iscritto. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un consulente di parte. E' facoltà della Giunta Esecutiva ammettere l'iscritto al trattamento di pensione di invalidità senza procedere alla predetta visita medica avvalendosi del parere di un medico fiduciario che abbia esaminato la documentazione medica solo in caso di malattia palese e irreversibile che risulti inequivocabilmente dalla documentazione inviata.

Le **pensioni** dichiarate **revisionabili** all'atto della concessione sono soggette **ogni tre anni all'accertamento** da parte dell'Ente volto a verificare la **persistenza dell'invalidità**. La **pensione di invalidità confermata per due volte dopo la concessione non può più essere revocata**. La **pensione** viene **sospesa** nel caso in cui l'iscritto rifiuti di sottoporsi alla revisione.

Nel caso di **decesso del professionista** avvenuto prima che sia stata riconosciuto il diritto a conseguire la **pensione di invalidità**, purché tale stato sia inequivocabilmente accertabile, il **provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico** potrà comunque essere adottato in favore dei **soggetti aventi diritto** ai fini della **pensione di reversibilità**.

La **pensione di invalidità** può venire **commutata** in **pensione di vecchiaia**, **pensione di anzianità**, **pensione di inabilità** purché sussistano i requisiti necessari al conseguimento di detti trattamenti.

La **pensione commutata** **decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda**.

A seguito della commutazione il pensionato percepirà la **quota di pensione modulare** calcolata con il sistema contributivo al raggiungimento dell'età anagrafica necessaria per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o in sede di commutazione o se si cancelli da tutti gli albi forensi.

PENSIONE DI INABILITÀ
(art. 2 L. 141/92 – artt. 9 e 11 Reg. Prestazioni Previdenziali)

La **pensione di inabilità** è corrisposta ai **professionisti** che abbiano i seguenti **requisiti**:

- 1) **incapacità permanente e totale all'esercizio della professione per malattia o infortunio** sopravvenuti successivamente all'iscrizione;
- 2) **iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età**;
- 3) **effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni** sia che l'infermità derivi da **malattia** oppure da **infortunio**
- 4) **cancellazione da tutti gli albi forensi entro 3 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a pensione.**

Lo **stato di inabilità** viene **accertato** a seguito di **visita** a cui viene sottoposto l'**iscritto** da parte di una **commissione medica distrettuale** costituita da **professionisti specializzati** nelle patologie denunciate, individuati dal Delegato eletto nel Distretto di appartenenza dell'iscritto. Tale commissione viene nominata dal Delegato di competenza del Distretto di appartenenza dell'iscritto. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un consulente di parte. E' facoltà della Giunta Esecutiva ammettere il professionista al trattamento pensionistico senza procedere alla visita medica, avvalendosi del parere di un medico fiduciario che abbia esaminato la documentazione presentata dall'iscritto solo in caso di malattia palese ed irreversibile che risulti inequivocabilmente dalla documentazione inviata.

La Cassa può procedere alla **revisione** della **pensione di inabilità entro 10 anni** dall'ammissione del professionista al trattamento pensionistico. Qualora il pensionato di inabilità dovesse **rifiutare** di sottoporsi a detta **revisione**, la **pensione viene sospesa**. La **pensione di inabilità** viene altresì **revocata** nel caso in cui il professionista si **reisciva in un albo professionale**.

Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati con il seguente criterio:

- **dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:**
10 anni fino al raggiungimento massimo di **38**;
- **dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 10**
anni fino al raggiungimento massimo di **39**;
- **dal 1 gennaio 2021:**
10 anni fino al raggiungimento massimo di **40**.

La **pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda**, ovvero **dal mese successivo alla maturazione dei requisiti**, se perfezionati successivamente alla domanda.

L'**importo di pensione** è determinato in base alle **stesse modalità di calcolo stabilite per la pensione di vecchiaia** e **non può essere inferiore all'importo minimo previsto**.

La **revoca della pensione** si ha in caso di **mancata cancellazione dagli albi entro il termine** sopra indicato ovvero **in caso di nuova iscrizione ad un albo forense**.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
(art. 3 L. 141/92 - art. 12 Reg. Prestazioni Previdenziali)

La **pensione di reversibilità** spetta ai seguenti soggetti:

- **coniuge:**
 - **anche se separato legalmente senza addebito;**
 - **anche se separato legalmente con addebito**, purché sia titolare di assegno alimentare a carico del deceduto;
 - **anche se divorziato**, titolare di assegno alimentare, purché non abbia contratto nuovo matrimonio e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
- **Figli**
 - **minori di anni 18**
 - **studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni**, che risultino a carico del professionista al momento del decesso;
 - **studenti universitari** fino al compimento della **durata del corso legale di studi e non oltre il 26° anno di età**, che risultino a carico del professionista al momento del decesso;
 - **maggiorenni con inabilità** permanente ed assoluta al **lavoro**, che risultino a carico del professionista al momento del decesso.

In caso di più beneficiari superstiti / separati / divorziati le quote saranno concordate tra le parti con atto extragiudiziale o in difetto stabilite dal giudice.

L'**importo della pensione di reversibilità** è calcolato in **misura percentuale** rispetto alla pensione erogata all'iscritto:

- **60% al solo coniuge**
- **80% al coniuge con un solo figlio**
- **100% al coniuge con due o più figli**

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione di reversibilità in favore dei figli sarà liquidata nelle seguenti misure:

- **60% ad un solo figlio**
- **80% a due figli**
- **100% a tre o più figli**

La **pensione di reversibilità** decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato. La pensione viene **revocata** nel caso in cui il coniuge superstite (o coniuge divorziato) contraiga nuovo matrimonio.

PENSIONE INDIRETTA

(art. 3 L. 141/92 - art. 12 Reg. Prestazioni Previdenziali)

La **pensione indiretta** spetta ai seguenti soggetti, eredi di **iscritto che non abbia maturato il diritto alla pensione**:

- **coniuge, anche se separato legalmente senza addebito;**
- **coniuge divorziato** solo nel caso sia titolare di un assegno alimentare e non abbia contratto nuovo matrimonio;
- **figli minorenni ed equiparati:**
 - a) **minori di anni 18;**
 - b) **studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni**, a carico del professionista al momento del decesso;
 - c) **studenti universitari** fino al compimento della durata del **corso legale di studi e non oltre il 26° anno di età**, a carico del professionista al momento del decesso;
 - d) **figli maggiorenni con inabilità** permanente ed assoluta al **lavoro**, che risultino a carico del professionista al momento del decesso.

Affinché gli **aventi diritto** possano **conseguire la pensione indiretta**, è necessario che il **professionista** abbia maturato, al momento del decesso, **almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (a tal fine sono conteggiati anche gli anni riscattati o riscattabili dai superstiti)**, che detta **iscrizione** sia in atto da **data anteriore** al compimento del **40° anno di età** e che, nel caso di **cancellazione** dalla **Cassa**, la stessa non sia avvenuta **da oltre 3 anni anteriori al decesso**.

Gli **anni di anzianità effettiva** vengono **augmentati** con il seguente criterio:

- **dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:**
10 anni fino al raggiungimento massimo di **38**;
- **dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:**
10 anni fino al raggiungimento massimo di **39**;

- **dal 1 gennaio 2021:**
10 anni fino al raggiungimento massimo di **40**.

La **pensione indiretta** decorre dal **primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto**. La pensione indiretta è calcolata come la pensione di vecchiaia, e non può essere comunque inferiore all'importo previsto per la **pensione minima**.

Essa spetta ai soggetti e nelle percentuali come di seguito specificato:

- **60% al solo coniuge**
- **80% al coniuge con un solo figlio**
- **100% al coniuge con due o più figli**

In **mancaza del coniuge** o **alla morte dello stesso**, la **pensione indiretta** in favore dei **figli** è **liquidata** nelle seguenti **misure**:

- **60% ad un solo figlio**
- **80% a due figli**
- **100% a tre o più figli**

PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA
(art. 13 Reg. Prestazioni Previdenziali)

I pensionati di vecchiaia (anche contributiva) di cui agli artt. 2 e 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali iscritti in un albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento dei Contributi, a partire dal reddito professionale dichiarato per l'anno 2013, hanno diritto ad una **prestazione contributiva calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale** (art. 2, comma 1, lettera a Regolamento Contributi).

Detta quota sarà pari al 2% sino all'anno 2016, al 2,25% sino all'anno 2020 e al 2,50% dall'anno 2021.

Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, **a domanda**, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso, calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura prevista dalla norma, con il metodo di calcolo contributivo di cui alla L. 335/95.

PAGAMENTO DELLE PENSIONI
(art. 14 Reg. Prestazioni Previdenziali)

L'importo annuale delle pensioni **viene corrisposto in tredici mensilità posticipate.**

Cassa Forense in qualità di **sostituto d'imposta** opera, in sede di pagamento del rateo di pensione, una **trattenuta a titolo di imposta lorda** determinata sulla base delle aliquote stabilite dalla normativa vigente.

Con il pagamento dell'ultima **mensilità di dicembre**, Cassa Forense effettua il **conguaglio fiscale** ossia opera la differenza tra le ritenute applicate mensilmente a titolo di acconto sui ratei di pensione e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo delle mensilità corrisposte nell'anno in corso.

Tutte le pensioni erogate dalla Cassa sono annualmente rivalutate sulla base degli indici ISTAT.

INDENNITA' DI MATERNITA'
(artt. 70, 72 e 73 D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche L. 289/2003)

Alle professioniste che diventano madri, iscritte alla Cassa alla data dell'evento, viene corrisposta l'**indennità di maternità**, nella misura corrispondente **all'80% dei 5/12** del reddito professionale Irpef prodotto nel 2° anno anteriore all'evento, con un minimo (euro 4.958,70 per il 2017) e un massimo (24.793,50 per il 2017).

Nel caso di parto gemellare è riconosciuta una sola indennità.

Spetta anche al padre Avvocato per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua in caso di morte - grave infermità o di abbandono o in caso affidamento esclusivo del bambino al padre.

L'indennità di maternità spetta anche nel caso di **adozione** (nazionale o internazionale) o **affidamento preadottivo** e nel caso di **aborto spontaneo o terapeutico**, che deve essersi verificato non prima del 61° giorno di gravidanza ed entro la 26° settimana di gestazione.

In caso di **aborto** l'indennità è pari **all'80% di 1/12** del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore all'evento (con un minimo di euro 991,74 ed un massimo di euro 4.958,70).

La **domanda** per ottenere l'indennità, deve essere presentata, **a pena di decadenza, in modo telematico** a decorrere dal compimento del **sesto mese di gravidanza** (26° settimana di gestazione) ed entro il **termine perentorio di 180 giorni dal parto**.

Prestazioni Assistenziali

(Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza)

A cura della Commissione Riforma Assistenza di Cassa Forense:

Avv. Lucio Stenio De Benedictis - Coordinatore

Avv. Roberto Di Francesco - Segretario

Avv. Ivan Bagli

Avv. Carlo Maria Binni

Avv. Camillo Cancellario

Avv. Igino De Cesaris

Avv. Davide Giuseppe De Gennaro

Avv. Monica Dossi

Avv. Paolo Zucchi

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

STATO DI BISOGNO INDIVIDUALE

(art. 2, lett. a, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti all'albo che si trovino in situazione di grave difficoltà economica - causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili - possono ottenere l'erogazione di un importo che di norma non può superare il doppio della pensione minima stabilita dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda.

L'erogazione è reiterabile una sola volta se la difficoltà economica si protrae nell'anno successivo e non è cumulabile con quelle a favore di ultraottantenni o di pensionati invalidi civili.

Ne può beneficiare l'iscritto che sia in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

ULTRAOTTANTENNI

(art. 2, lett. b, Regolamento Assistenza)

I titolari di pensione diretta che abbiano compiuto 80 anni e siano cancellati dagli albi possono ottenere l'erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal C.d.A., non superiore al doppio della pensione minima dell'anno precedente.

L'erogazione è reiterabile e non è cumulabile con quelle previste per lo stato di bisogno o a favore di pensionati invalidi civili.

Ne può beneficiare il pensionato, cancellato da tutti gli albi che nell'anno precedente abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima, a condizione che non sia titolare di altri trattamenti pensionistici.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

ULTRASETTANTENNI INVALIDI CIVILI

(art. 2, lett. c, Regolamento Assistenza)

I titolari di pensione diretta che abbiano compiuto 70 anni, riconosciuti invalidi civili al 100% e cancellati dagli albi, possono ottenere l'erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal C.d.A., non superiore al doppio della pensione minima dell'anno precedente.

L'erogazione è reiterabile e non è cumulabile con quelle previste per lo stato di bisogno o a favore di pensionati invalidi civili.

Ne può beneficiare il pensionato invalido civile non titolare di assegno di accompagnamento, che nell'anno precedente abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

SUPERSTITI E TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA CANCELLATI DAGLI ALBI, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

(art. 6, lett. a, Regolamento Assistenza)

I familiari conviventi e il convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia dell'iscritto o del pensionato deceduto nonché i titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità i quali - per evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario - versino in situazione di difficoltà economica non affrontabile con i propri mezzi, possono ottenere l'erogazione di un importo non superiore alla pensione minima stabilita dalla Cassa per l'anno precedente quello della domanda. L'erogazione è effettuata in favore di un solo richiedente per nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 30.000,00.

In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l'ammontare dell'erogazione potrà essere aumentato del 20% una sola volta per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI, PORTATORI DI HANDICAP O DI MALATTIE INVALIDANTI

(art. 6, lett. b, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art.3 comma 3 della Legge 104/92 (attestata da certificazione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo), e non ricoverati a tempo pieno, possono ottenere l'erogazione di un importo non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

L'erogazione è effettuata in favore di un solo richiedente per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare, con un ISEE non superiore a € 50.000,00 sia per l'assistito che per l'iscritto.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

BORSE DI STUDIO PER ORFANI DEGLI ISCRITTI

(art.6, lett. c, Regolamento Assistenza)

Gli orfani degli iscritti titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, di età inferiore ai 26 anni che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l'università e istituti a essa equiparati, possono ottenere borse di studio determinate da bando annuale.

L'erogazione è corrisposta agli orfani in regola con il corso di studi frequentato, in presenza di un ISEE non superiore a euro 30.000,00.

Si considerano in regola:

- coloro che frequentano la scuola dell'obbligo;
- per la scuola secondaria di secondo grado coloro che non siano stati respinti per più di un anno;
- per il corso universitario coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami e non siano oltre il primo anno fuoricorso.

BORSE DI STUDIO PER FIGLI DEGLI ISCRITTI

(art.6, lett. d, Regolamento Assistenza)

Gli studenti universitari, figli di iscritti, che non abbiano superato i 26 anni di età possono ottenere borse di studio determinate da bando annuale. L'erogazione è corrisposta ai figli degli iscritti che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami con una media di votazione non inferiore a 27/30, non siano oltre il primo anno fuori corso e in presenza di un ISEE non superiore ad € 30.000,00.

TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ

(art. 6, lett. e, Regolamento Assistenza)

Possono accedervi, sulla base di apposito bando annuale che ne disciplina il contenuto e le modalità di fruizione, gli iscritti in regola con le prescritte comunicazioni reddituali.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

GRAVI EVENTI MORBOSI E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

(art. 10, lett. a, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa, anche pensionati se iscritti agli Albi, possono beneficiare della copertura totale o parziale delle spese da sostenere per grande intervento chirurgico o grave evento morboso.

La copertura è offerta tramite polizza assicurativa stipulata dalla Cassa.

È possibile estendere la copertura a eventuali prestazioni integrative e ai familiari conviventi.

Eventi indennizzabili, modalità, limiti della copertura e oneri di estensione sono indicati nel contratto e consultabili sul portale welfare di Cassa Forense. Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

CONVENZIONI CON CASE DI CURA, ISTITUTI TERMALI E CLINICHE ODONTOIATRICHE

(art. 10, lett. b, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono usufruire delle convenzioni per ottenere facilitazioni e sconti per la fruizione di servizi e prestazioni erogate da case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche e altre strutture sanitarie.

Modalità, condizioni e termini sono indicati nella apposita sezione del portale welfare di Cassa Forense.

INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA
(art. 10, lett. c, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa, anche pensionati se iscritti agli Albi, possono beneficiare di trattamenti di medicina preventiva attuati mediante convenzioni o polizza collettiva.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

POLIZZE PER ASSISTENZA PER LUNGA DEGENZA, PREMORIENZA E INFORTUNI
(art. 10, lett. d, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa, anche pensionati se iscritti agli Albi, possono beneficiare di polizze per assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni.

L'assistenza per lunga degenza (LTC) è offerta tramite polizza assicurativa stipulata dalla Cassa.

Eventi indennizzabili, modalità, limiti della copertura e oneri di estensione sono indicati nel contratto e consultabili sul portale welfare di Cassa Forense.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI
(art. 10, lett. e, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono usufruire di convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi.

Modalità, condizioni e termini sono indicati nella apposita sezione del portale welfare di Cassa Forense.

L'iscritto ne può beneficiare se in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI

(art. 10, lett. f, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono ottenere l'erogazione di un contributo alle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti, a condizione che tali spese non siano soggette a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti assistenziali pubblici o privati.

Modalità, condizioni e termini sono previsti con bando e va comunque allegata la dichiarazione ai sensi del DPR 445 /2000 nella quale devono essere indicati i beni mobiliari ed immobiliari nella disponibilità del richiedente al momento della domanda.

L'iscritto ne può beneficiare se in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA

(art. 10, lett. g, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti e i pensionati della Cassa possono ottenere un contributo alle spese per l'assistenza infermieristica domiciliare prescritta da certificazione medica e praticata da personale infermieristico qualificato.

Il contributo per la spesa sostenuta e documentata è corrisposto per un massimo di €uro 500,00 mensili e, in casi di particolare gravità, per non più di sei mesi.

L'iscritto ne può beneficiare se in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

Per l'erogazione del contributo è richiesto un reddito imponibile nell'ultimo anno non superiore a €. 30.000,00.

Alla domanda va allegata:

- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale devono essere indicati beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente al momento della domanda;
- certificazione medica attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica;
- ☒ documentazione delle spese sostenute;

- dichiarazione del richiedente, ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la spesa è a suo completo carico e non è soggetta a rimborso nonché l'indicazione del periodo e del carattere notturno o diurno della prestazione.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

MALATTIA O INFORTUNIO

(assistenza indennitaria: art. 14, lett. a1, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti non pensionati che, per infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi, possono percepire una diaria giornaliera pari ad $1/365^{\circ}$ della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni, per un periodo massimo di 365 giorni nei limiti del tetto reddituale pensionabile ai sensi del Regolamento dei contributi.

L'indennizzo non può essere inferiore a $1/365^{\wedge}$ della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento.

L'iscritto ne può beneficiare se in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi.

L'indennizzo non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa, ma è cumulabile con la copertura della polizza sanitaria.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio.

Su domanda la Giunta Esecutiva può concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo.

In caso di decesso dell'iscritto possono beneficiare dell'indennizzo il coniuge superstite, i figli a carico o i familiari, se conviventi e a carico.

All'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di inabilità incidente sull'attività professionale provvede un medico incaricato dal Delegato territorialmente competente.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI

(art. 14, lett. a 3, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti con residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti Autorità che, in conseguenza di evento calamitoso, abbiano subito danni agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sulla loro attività professionale possono ottenere l'erogazione di un importo proporzionale al danno come determinato dalla Giunta Esecutiva.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l'erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

Alla domanda deve essere allegata:

- documentazione attestante l'entità del danno subito;
- attestazione del Consiglio dell'Ordine che il richiedente, al momento in cui si è verificato l'evento calamitoso, aveva il domicilio professionale principale o secondario nell'immobile o negli immobili indicati.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

(art. 14, lett. a⁴, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa, non pensionati, possono ottenere agevolazioni per l'accesso al credito in conformità a quanto previsto da bando.

Le agevolazioni consistono in interventi, con un tasso nominale annuo agevolato, per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista e/o di cassazionista.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

AGEVOLAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI

(art. 14, lett. a⁵, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa, non pensionati, possono ottenere agevolazioni per l'accesso al credito in conformità a quanto previsto da bando.

Le agevolazioni consistono in interventi, con un tasso nominale annuo agevolato, per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista e/o di cassazionista.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

(art. 14, lett. a⁶, Regolamento Assistenza)

I pensionati iscritti in regola con le comunicazioni reddituali e i titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa possono beneficiare di agevolazioni per l'accesso al credito mediante cessione del quinto della pensione in conformità a quanto previsto da bando.

CONTRIBUTI O CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE E OGNI ALTRA INIZIATIVA ATTA A FAVORIRE LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA

(art. 14, lett. a⁷ Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa possono beneficiare di contributi o convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa diretta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO FINALIZZATO ALL'AVVIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE O ALLA COSTITUZIONE DI NUOVI STUDI ASSOCIATI O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

(art. 14, lett. B-1, Regolamento assistenza)

Gli iscritti alla Cassa che non abbiano compiuto i 45 anni possono beneficiare di agevolazioni per l'accesso al credito al fine di avviare lo studio professionale, in forma individuale o associata, con preferenza per gli studi costituiti in forma associata e/o multidisciplinare.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

ORGANIZZAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI, DI CORSI QUALIFICANTI

(art. 14, lett. B-2, Regolamento assistenza)

Gli iscritti alla Cassa che non abbiano compiuto i 45 anni, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, possono partecipare (anche a distanza con modalità telematiche) a corsi periodicamente organizzati da Cassa Forense.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

BORSE DI STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI

(art. 14, lett. b-3, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti alla Cassa che non abbiano compiuto i 45 anni, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, possono ottenere il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti e documentati per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento diretti alla acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista ovvero di specifiche competenze professionali.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

La domanda deve essere redatta in conformità a quanto richiesto nel bando istitutivo.

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ISCRITTI ATTIVI PERCETTORI DI PENSIONE DI INVALIDITÀ

(art. 14, lett. c1, Regolamento Assistenza)

Gli iscritti all'albo percettori di pensione di invalidità, che risultino attivi nell'esercizio della professione e che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti o degenerative, possono ottenere un contributo straordinario a rimborso delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e /o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio.

Ne può beneficiare l'iscritto in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica i requisiti, la forma della domanda e i termini del procedimento.

PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

A FAVORE DEI PROSSIMI CONGIUNTI DELL'ISCRITTO O DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA DECEDUTO

(art. 19 Regolamento Assistenza)

I prossimi congiunti dell'iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto possono ottenere un contributo, nella misura massima di euro 4.000,00, a rimborso delle spese funerarie sostenute e documentate da fattura.

Sono considerati prossimi congiunti il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia e i figli conviventi.

In via alternativa, possono ottenere il rimborso il coniuge legalmente separato, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza indica requisiti, forma della domanda e termini del procedimento.

Tavole illustrative

TAVOLA 1
INFORMAZIONI GENERALI

PRATICANTE	<p>Il praticante non ha alcun obbligo dichiarativo o contributivo nei confronti della Cassa a meno che non abbia esercitato la facoltà di iscrizione volontaria.</p> <p>A seguito dell'iscrizione alla Cassa assume gli stessi oneri e diritti degli Avvocati iscritti.</p>
AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO ORDINARIO	<p>L'iscrizione all'albo degli Avvocati comporta la contestuale iscrizione alla Cassa con i seguenti obblighi:</p> <p>Dichiarativi: invio del modello 5;</p> <p>Contributivi: versamento del contributo integrativo (4% sul volume d'affari IVA), del contributo soggettivo e di quello di maternità;</p> <p>I suindicati obblighi dichiarativi e contributivi permangono sino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli albi professionali.</p>
AVVOCATO ISCRITTO NEGLI ELENCHI SPECIALI	<p>L'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati costituisce caso di incompatibilità con la libera professione.</p> <p>Pertanto, l'iscritto in uno di tali elenchi non ha alcun obbligo nei confronti della Cassa cui non può essere iscritto.</p> <p>Nel caso in cui vi sia un passaggio dall'albo ordinario all'elenco speciale, gli obblighi dichiarativi e contributivi si protraggono sino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli albi professionali.</p>

<p>PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO</p>	<p>L'iscrizione nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno comporta incompatibilità con la libera professione. Pertanto l'iscritto in tale sezione dell'albo non ha alcun obbligo nei confronti della Cassa cui non può essere iscritto.</p> <p>Nel caso in cui vi sia un passaggio dall'albo ordinario all'albo speciale, gli obblighi dichiarativi e contributivi si protraggono sino all'anno successivo.</p>
<p>AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI</p>	<p>L'iscrizione nel solo albo dei Cassazionisti comporta gli stessi obblighi e facoltà dell'iscrizione all'albo ordinario.</p> <p>Pertanto, l'Avvocato cancellato dagli albi ordinari che sia rimasto iscritto al solo albo speciale dei Cassazionisti ed intenda non avere più obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti della Cassa deve cancellarsi, presentando apposita istanza, anche dall'albo speciale dei Cassazionisti.</p>
<p>DIRITTO DI OPZIONE</p>	<p>Gli Avvocati che siano iscritti anche in altri albi professionali devono assolvere agli obblighi dichiarativi e contributivi fatta salva l'eventuale opzione (ovvero la scelta di iscrizione ai fini previdenziali presso altro ente) esercitata ai sensi dell'<u>art. 3 della legge 274/91</u> entro il 2 febbraio 2013.</p>

<p>AVVOCATI STRANIERI ISCRITTI ANCHE IN UN ALBO ITALIANO</p>	<p>Gli Avvocati stranieri, che siano stati iscritti <u>anche per frazione di anno</u> in un albo italiano, devono inviare il modello 5 dichiarando solamente la parte di reddito professionale soggetta a tassazione in Italia.</p>
<p>AVVOCATI ITALIANI CHE ESERCITANO ALL'ESTERO</p>	<p>Gli Avvocati italiani che esercitano all'estero, ma abbiano mantenuto l'iscrizione anche in un albo italiano <u>sebbene per frazione di anno</u>, devono inviare il modello 5 dichiarando la parte di reddito professionale soggetto a tassazione in Italia.</p> <p>Il regime previdenziale sul reddito professionale prodotto all'estero dall'Avvocato iscritto ad un albo forense italiano è disciplinato dai Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e 987/2009.</p>
<p>GIUDICI ONORARI E VPO</p>	<p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudici onorari di tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.</p> <p>Essi sono soggetti ai conseguenti obblighi dichiarativi e contributivi.</p>

**DUPLICATI DEI CODICI
MECCANOGRAFICO,
PIN E GUID**

La ricezione del codice GUID non è esaustiva ed è necessario completare il c.d. "nuovo processo PIN" cliccando sull'apposita voce dalla pagina: "accessi riservati - posizione personale". La procedura di completamento del codice PIN è breve ed è guidata.

Per ottenere un duplicato del codice Meccanografico, del codice PIN e del codice GUID occorre accedere all'apposita funzione nel sito di CF, mediante il percorso dal menù "Accessi riservati – posizione personale" oppure "informazioni – richiesta codici".

La funzione è abilitata anche per coloro che non sono ancora iscritti alla Cassa, purché la loro iscrizione all'Albo sia stata comunicata dall'ordine di appartenenza.

TAVOLA 3
INCOMPATIBILITA'
(L. 247/2012)

INCOMPATIBILITA'	<p>Ai sensi della L. 247/12 la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità va verificata e dichiarata esclusivamente dai COA.</p> <p>L'art. 18 della predetta legge stabilisce che è incompatibile con la professione forense:</p> <ul style="list-style-type: none">a) qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente con esclusione di quelle di carattere scientifico letterario artistico e culturale oltre quella di notaio;b) qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui;c) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituita nonché la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché la qualità di presidente di c.d.a. con poteri individuali di gestione, specificando che questo tipo di incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitata esclusivamente alla gestione di beni personali o di famiglia nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitali interamente pubbliche;d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
-------------------------	--

INCOMPATIBILITA'

Eccezioni:

1. L'esercizio della professione di Avvocato è **compatibile** con **l'insegnamento** o la **ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate** e nelle **istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici**.
2. L'esercizio della professione è **compatibile** con quella di **docente e ricercatore universitario a tempo pieno** nei limiti consentiti dall'ente universitario e previa iscrizione **nell'elenco speciale**.
3. E' fatta salva l'iscrizione **nell'elenco speciale** per gli Avvocati che esercitano attività legale per conto degli **enti pubblici** con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

TAVOLA 4
OBBLIGHI DICHIARATIVI (MODELLO 5)
 (Artt. 17 e 18 L. n. 576/80 – Artt. 9 e 10 L. 141/92 – Art. 10 Reg.to Contributi)

DESCRIZIONE	<p>Il modello 5 è la dichiarazione annuale per mezzo della quale i professionisti comunicano i redditi professionali conseguiti ai fini Irpef nonché il volume d'affari IVA relativi all'anno precedente così come risultanti dalla dichiarazione fiscale (modello unico). All'uopo si rammenta che il codice ATECO 2007 per attività degli studi legali è 691010.</p>
MODALITA' E TERMINI DI INVIO	<p>L'invio del modello 5 avviene esclusivamente con modalità telematica entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>Per l'invio telematico occorre collegarsi al sito della cassa www.cassaforense.it, sezione "accesso riservato" ed essere in possesso del proprio codice Meccanografico e del codice PIN.</p> <p>La funzione prevede il servizio di compilazione assistita e/o contestuale invio telematico.</p> <p>Gli eredi del professionista che abbiano obbligo di invio del modello 5, nel caso in cui il decesso sia avvenuto tra il 1° marzo ed il 30 settembre hanno diritto ad una proroga di 6 mesi rispetto al termine di invio stabilito (ad esempio: scadenza 30 settembre 2017 – proroga al 1 marzo 2018).</p> <p>Si rammenta che il ritardato o l'omesso invio del modello 5 è oggetto di sanzioni amministrative e disciplinari.</p>

**SOGGETTI
INTERESSATI ALL'INVIO
DEL MODELLO 5**

I **professionisti obbligati** all'invio del **modello 5** anche in assenza di produzione di reddito, assenza di partita IVA, mancata presentazione di dichiarazione fiscale, sono i seguenti:

- **tutti gli iscritti** anche per frazione di anno negli **albi professionali** (albo **ordinario** e/o albo dei **cassazionisti**);
- i **praticanti iscritti alla Cassa**;
- i **professionisti cancellati dagli albi professionali (ordinario e di Cassazione)** e i **praticanti cancellati dalla Cassa** mantengono l'obbligo dichiarativo per l'anno successivo alla cancellazione;
- gli **Avvocati** che **esercitano all'estero** e che hanno **mantenuto l'iscrizione** anche in un **albo italiano** sebbene per frazione di anno (devono dichiarare **solamente la parte di reddito professionale soggetta a tassazione in Italia**);
- gli **Avvocati stranieri** che sono stati **iscritti** anche per frazione di anno in un **albo italiano** (devono dichiarare **solamente la parte di reddito professionale soggetto a tassazione in Italia**);
- gli **Avvocati** che sono **iscritti anche in altri albi professionali** e **non hanno esercitato**, dove consentito, il **diritto di opzione**;
- gli **eredi di professionisti tenuti all'invio del modello 5 deceduti** (solo fino all'**anno successivo** al verificarsi dell'**evento**);

**SOGGETTI
INTERESSATI ALL'INVIO
DEL MODELLO 5**

- i **pensionati di vecchiaia** che hanno **mantenuto l'iscrizione agli albi professionali**;
- i **pensionati di anzianità** (fino all'**anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali**);
- i **pensionati di invalidità**;
- i **pensionati di inabilità** (fino all'**anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali**);
- i **professionisti** che risultano **iscritti negli albi professionali** anche per frazione di anno e/o alla Cassa e che rivestono le **cariche particolari previste dall'art. 22 della legge 576/80**;
- i **professionisti** iscritti agli Albi che svolgano funzioni di **giudice di pace**, di **giudice onorario di Tribunale** e di **sostituto procuratore onorario udienza**;
- i **professori universitari** che hanno optato per il **tempo definito** e **mantenuto l'iscrizione all'albo**;
- gli **Avvocati** che si trovano in **situazioni di incompatibilità non ancora rilevate**.

**SOGGETTI NON
INTERESSATI ALL'INVIO
DEL MODELLO 5**

- **praticanti non iscritti alla Cassa;**
- Avvocati **cancellati da tutti gli albi professionali (ordinario e/o Cassazionisti nonché pensionati di anzianità ed inabilità)** almeno da **anno anteriore a quello precedente l'invio del modello 5. es.: modello 5/2018 non viene inviato** dal professionista **cancellato nel corso del 2016.**
- gli **Avvocati sospesi volontariamente dall'Albo**, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L. 247/2012, per i quali la sospensione si protrae per l'intero anno solare; l'obbligo di invio del mod. 5 resta confermato per sospensioni inferiori all'intera annualità;
- gli **Avvocati iscritti** anche in **altri albi professionali** che **abbiano esercitato**, ove consentito e nei termini previsti, il **diritto di opzione presso un'altra cassa di previdenza;**
- gli **Avvocati iscritti** negli **elenchi speciali** almeno **per l'intero anno solare precedente a quello di invio;**
- gli **Avvocati iscritti** nell'**albo speciale** dei **professori universitari a tempo pieno** almeno **per l'intero anno solare precedente a quello di invio;**
- gli **Avvocati** per i quali il **consiglio dell'ordine** abbia rilevato situazioni di **incompatibilità** almeno per **tutto l'anno solare precedente** a quello di invio del modello 5.

**COMPILAZIONE
DEL MODELLO 5
E CALCOLI**

A decorrere dall'anno in cui è divenuto obbligatorio l'invio telematico, la compilazione del mod. 5 risulta semplificata.

E' sufficiente che l'iscritto indichi negli spazi preposti (quadro b) il **reddito netto professionale prodotto ai fini Irpef** ed il **volume d'affari IVA**.

Il calcolo del contributo integrativo (4% sul volume d'affari) e del contributo soggettivo (14,50% sul reddito professionale) viene effettuato automaticamente, così come automaticamente vengono calcolate le somme da versare in autoliquidazione (previa detrazione dei contributi minimi) nelle due rate con scadenza 31 luglio e 31 dicembre.

Il sistema **calcola in automatico** le **agevolazioni** previste dagli artt. 7 e 9 del Reg. di attuazione dell'art. 21 L. 247/12 ed anche dall'art. 10 per coloro che hanno ottenuto l'esonero.

Nella compilazione del mod. 5 è prevista altresì la possibilità di indicare nello spazio a ciò preposto la volontà di versare un **contributo soggettivo modulare**, in una qualsiasi misura compresa tra **l'1 e il 10%** del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, per finanziare una **quota aggiuntiva di pensione**.

**TERMINI E
MODALITA' DI
PAGAMENTO**

Termini di scadenza:

- **31 LUGLIO**: termine per il versamento della 1^a rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo;
- **30 SETTEMBRE**: termine per la trasmissione del mod. 5;
- **31 DICEMBRE**: termine per il versamento della 2^a rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;
- **31 DICEMBRE**: termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica).
- **31 DICEMBRE**: termine per l'integrazione facoltativa del versamento del contributo soggettivo minimo per l'attribuzione della intera annualità fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Pagamenti:

i versamenti dovranno essere effettuati mediante modulistica personalizzata, reperibile sul sito Internet della Cassa, **M.Av. bancario o carta di credito (Forense Card) o bonifici precompilati personalizzati.**

In via **eccezionale** per i versamenti effettuati con bonifico bancario o c/c postale non personalizzato è necessario indicare il "**Codice Identificativo di Versamento**" reperibile tramite la sezione "accessi riservati – posizione personale" del sito INTERNET www.cassaforense.it.

**TERMINI E
MODALITA' DI
PAGAMENTO**

Per la modulistica dei pagamenti non personalizzati sono disponibili on line i moduli per i bonifici e i bollettini di c/c con indicato solo il codice versamento.

On line è anche disponibile il bollettino M.Av. per il versamento del contributo modulare volontario.

Il codice di versamento personalizzato deve essere riportato nello spazio riservato alla causale del bollettino di c/c postale o dell'ordine di bonifico. Tale indicazione consente di attribuire con precisione a ciascuna posizione previdenziale il versamento, con la registrazione corretta anche della causale.

TAVOLA 5
MODELLO 5 BIS

(Artt. 17 e 18 L. n. 576/80 – art. 10 Reg.to Contributi)

<p style="text-align: center;">SOGGETTI INTERESSATI, MODULISTICA E PARTI ESSENZIALI</p>	<p>Gli studi associati e le Società tra professionisti comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del modello 5 individuale sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis cartaceo, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre.</p> <p>Per ogni studio associato deve essere inviato un solo mod. 5/bis.</p> <p>I modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e alle società tra professionisti già registrati presso la Cassa stessa, sono ogni anno disponibili presso i Consigli dell'Ordine.</p> <p>Non è prevista attualmente alcuna procedura sanzionatoria per l'omissione o il ritardato invio del modello 5 bis.</p> <p>L'invio del modello 5 bis non esonera dall'invio del modello 5 individuale.</p> <p>Nessun versamento è dovuto in relazione al modello 5 bis.</p>
<p style="text-align: center;">MODALITA' E TERMINI DI INVIO</p>	<p>L'invio del modello 5 bis per i soggetti interessati avviene a mezzo raccomandata semplice entro il 30 settembre di ogni anno.</p>

TAVOLA 6
ISCRIZIONE ALLA CASSA
(Art. 5 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9
L. 247/2012)

<p style="text-align: center;">ISCRIZIONE ALLA CASSA</p>	<p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti in un albo professionale.</p> <p>Ai sensi del comma 10 dell'art. 21 della legge 247/2012 <i>“Non è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”</i>.</p> <p>L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa e non è quindi necessario inviare alcuna domanda.</p> <p>Tuttavia, al fine di consentire a tutti gli iscritti all'Albo, anche per frazione di anno, di assolvere tempestivamente ai propri obblighi dichiarativi, la Cassa ha approntato una apposita procedura telematica: “AUTODICHIARAZIONE ALBO”, che consente al neo iscritto, ancora sconosciuto agli archivi informatici dell'Ente, di accreditarsi autonomamente come Avvocato e di ottenere, nei tempi tecnici necessari per i doverosi controlli degli uffici, le credenziali (codice meccanografico e PIN) per l'invio del mod. 5. All'accreditamento così effettuato seguirà anche il provvedimento di iscrizione alla Cassa da parte della Giunta Esecutiva, che sarà oggetto di apposita comunicazione all'interessato.</p>
<p style="text-align: center;">GIUDICI DI PACE, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE, SOSTITUTI PROCURATORI ONORARI</p>	<p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli Albi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.</p>

**GIUDICI DI PACE,
GIUDICI ONORARI DI
TRIBUNALE,
SOSTITUTI
PROCURATORI
ONORARI**

Ai fini della determinazione del **contributo soggettivo dovuto**, il reddito da lavoro autonomo deve essere sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria.

E' comunque **dovuto il contributo minimo soggettivo** con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012

Ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, deve essere considerato il **volume d'affari** (con esclusione dell'indennità percepita per l'esercizio della funzione onoraria) fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il **contributo minimo integrativo** con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012.

N.B.: Il Comitato dei Delegati, con delibera n. 21 del 29 settembre 2017, approvata dai Ministeri Vigilanti, **ha disposto l'abolizione temporanea del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022**, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4%, in relazione a quanto effettivamente riscosso.

**AVVOCATI CHE
ESERCITANO LA
PROFESSIONE IN UNO
STATO MEMBRO
DELLA UNIONE
EUROPEA**

Per gli iscritti ad un Albo forense, che esercitino l'attività "**in modo concorrente o esclusivo**" in un **altro Stato membro della Unione Europea** si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

- 1) L'Avvocato lavoratore autonomo rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale già svolge attività lavorativa autonoma se:
 - a) l'attività svolta nel primo Stato membro sia esercitata "abituamente" (cioè da almeno due mesi e purché, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro

**AVVOCATI CHE
ESERCITANO LA
PROFESSIONE IN UNO
STATO MEMBRO
DELLA UNIONE
EUROPEA**

Stato membro, siano mantenute le condizioni per poterne riprendere l'esercizio, ad esempio sia mantenuto l'ufficio, sia effettuato il pagamento delle imposte, sia mantenuto il possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA, l'iscrizione agli Ordini e/o organizzazioni professionali, ecc.);

b) l'attività che si reca a svolgere in un altro Stato membro sia "affine" a quella già svolta (l'affinità o meno va valutata in ragione della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro).

- 2) L'Avvocato - lavoratore autonomo che svolge **abitualmente** attività lavorativa **anche** all'estero è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato (cioè se in tale Stato è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore, tenendo presenti il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività);
- 3) L'Avvocato che svolge attività lavorativa all'estero e non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale delle sue attività, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale si trova il centro di interessi delle sue attività (valutato tenendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze).

Gli Avvocati iscritti ad un albo forense italiano che esercitano la professione anche all'estero sono comunque tenuti all'invio del mod. 5, dichiarando soltanto la parte di reddito soggetta a tassazione in Italia.

RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Gli iscritti agli Albi, **entro 6 mesi** dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa, possono richiedere la **retrodatazione dell'iscrizione** per gli **anni di pratica**, per un massimo di cinque, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di **decadenza** dal diritto, l'interessato dovrà procedere al **pagamento** dei contributi dovuti per la retrodatazione, in unica soluzione, **entro 6 mesi** dalla comunicazione della Cassa.

In alternativa, entro lo stesso termine di 6 mesi, può essere richiesto il **pagamento in via rateale**, in 3 anni, con la maggiorazione degli **interessi nella misura del 2,75%** annuo, con pagamento a mezzo bollettini M.Av. aventi scadenza 31 ottobre di ciascun anno.

L'omesso o ritardato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto, entro il termine dell'ultima scadenza, comporta la decadenza della domanda.

L'istanza di rateazione deve essere inoltrata in **via telematica** alla Cassa entro 6 mesi dalla comunicazione dell'onere, collegandosi al sito www.cassaforense.it "Accessi riservati – posizione personale – istanze on line".

**ISCRIZIONE
ULTRAQUARANTENNI**

Gli Avvocati **ultraquarantenni**, al fine di beneficiare - alla maturazione dei requisiti di legge - delle pensioni di **invalidità, inabilita' e indiretta agli eredi**, possono chiedere che l'iscrizione si consideri avvenuta anteriormente al 40° anno di età, **pagando la speciale contribuzione** pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, in misura piena, dell'anno di iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

Esempio:

Avvocato nato nel 1977 iscritto alla Cassa nel 2018 all'età di 41 anni avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. di Attuaz. dell'art. 21, deve corrispondere l'importo complessivo di **euro 14.100,00** così composto:

contributo minimo soggettivo anno 2018 euro 2.815,00

contributo minimo integrativo anno 2018 euro 710,00

totale euro 3.525,00 X 2 = **euro 7.050,00** x 2 anni: **euro 14.100,00**

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata mediante apposita istanza **entro il termine perentorio di sei mesi** dalla comunicazione di avvenuta iscrizione.

A pena di decadenza, l'interessato deve procedere al pagamento in un'unica **soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa** di accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, oppure mediante rateazione triennale, con le stesse modalità previste per la rateazione in caso di retrodatazione.

TAVOLA 7
ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA
(Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

REQUISITI	<p>Tutti gli iscritti nel registro dei praticanti Avvocati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza hanno facoltà di iscriversi alla Cassa, presentando apposita domanda.</p> <p>L'iscrizione può essere richiesta per alcuni o per tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del diploma di laurea ed è disposta su delibera della Giunta Esecutiva.</p> <p>Non può essere richiesta l'iscrizione alla Cassa per anni nei quali il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.</p>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	<p>Dal momento in cui si iscrive alla Cassa, il praticante assume gli stessi obblighi dell'Avvocato.</p> <p>Egli sarà tenuto all'invio del modello 5 entro il 30 settembre di ogni anno.</p>
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2 regolamento di attuazione dell'art. 21 L. 247/2012. La rateazione dei contributi dovuti per l'iscrizione facoltativa per anni precedenti è concedibile senza limiti di importo in 3 anni, con la maggiorazione degli interessi nella</p>

<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>misura del 2,75% annuo, mediante emissione di bollettini M.Av. con scadenza 31 ottobre di ogni anno.</p> <p>L'istanza di rateazione deve essere richiesta in sede di compilazione della domanda di iscrizione alla Cassa o successivamente con istanza da inviare a mezzo pec (<u>istituzionale@cert.cassaforense.it</u>) o per raccomandata A/R entro il termine di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione.</p> <p>Il praticante che si iscrive alla Cassa ha i seguenti obblighi contributivi (fatte salve le agevolazioni per i neo iscritti di cui all'art. 7 reg. attuazione art. 21 L. 247/2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo minimo soggettivo (per l'anno 2017: euro 2.815,00) • contributo soggettivo in autoliquidazione nella misura del 14,50% sul reddito professionale fino al tetto reddituale (nel 2017 euro 98.050,00), dedotto il contributo minimo soggettivo pagato, e nella misura del 3% sulla parte di reddito eccedente il suddetto tetto reddituale • contributo di maternità • contributo integrativo, in autoliquidazione nella misura del 4% sul volume d'affari IVA
-------------------------------------	--

<p>DOMANDA DI ISCRIZIONE</p>	<p>L'iscrizione avviene a domanda attraverso l'inoltro, a mezzo pec (<u>istituzionale@cert.cassaforense.it</u>) o a mezzo raccomandata a/r, dell'apposito modulo reperibile sul sito della Cassa. Nel modulo, in caso di richiesta di recupero degli anni di pratica pregressi, debbono essere dichiarati i redditi professionali netti ed i volumi di affari derivanti dall'esercizio della libera professione forense relativi alle annualità richieste.</p>
-------------------------------------	---

**ISCRIZIONE
FACOLTATIVA
ULTRAQUARANTENNI**

I **praticanti ultraquarantenni**, al fine di beneficiare - alla maturazione dei requisiti di legge - delle pensioni di invalidita', inabilita' e indiretta agli eredi, possono chiedere che l'iscrizione si consideri avvenuta anteriormente al 40° anno di età, **pagando la speciale contribuzione** pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere richiesta nel modulo di iscrizione alla Cassa.

A pena di decadenza, l'interessato deve procedere al pagamento in un'unica **soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa** di accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, oppure mediante rateazione, concedibile **senza limiti di importo** in **3 anni**, con la maggiorazione degli **interessi nella misura del 2,75%** annuo, mediante emissione di bollettini M.AV, con scadenza 31 ottobre.

L'istanza di rateazione deve essere inoltrata, se non già espressa nel modulo, in **via telematica** alla Cassa entro 6 mesi dalla comunicazione dell'onere, collegandosi al sito www.cassaforense.it "Accessi riservati – posizione personale – istanze on line".

TAVOLA 8
CANCELLAZIONE DALLA CASSA
(Art. 6 Reg. Att.ne art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012)

Nel caso di cancellazione dell'Avvocato (deliberata d'ufficio dalla Cassa) o del praticante (a domanda), permangono i seguenti obblighi:

OBBLIGO DICHIARATIVO	<p>Invio del mod. 5 fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali o registri.</p> <p>Esempio: cancellazione Albo/Registro nel corso del 2017 = obbligo invio mod. 5/2018</p>
OBBLIGO CONTRIBUTIVO	<p>Pagamento per intero dei contributi minimi relativi all'anno di cancellazione dagli Albi o registri in base al criterio di infrazionabilità dell'anno (art. 4 L. 141/92).</p> <p>Versamento in autoliquidazione delle eventuali eccedenze sia in relazione al contributo soggettivo che a quello integrativo.</p> <p>Esempio: cancellazione Albo/Registro nel corso del 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAGAMENTO INTEGRALE CONTRIBUTI MINIMI 2017 - PAGAMENTO EVENTUALI ECCEDENZE PER IL 2017 CON MOD.5/2018
CONTRIBUTI VERSATI	<p>I contributi versati alla Cassa sino alla data di cancellazione sono utili ai seguenti fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUMULO - RICONGIUNZIONE IN ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE

CONTRIBUTI VERSATI

- **TOTALIZZAZIONE:** in vecchiaia con almeno 65 anni e 7 mesi e almeno 20 anni di anzianità contributiva; in anzianità a qualsiasi età in presenza di almeno 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva.
- **PENSIONE CONTRIBUTIVA** da percepire alla maturazione del requisito anagrafico (70 anni) in assenza dell'anzianità prevista per la pensione di vecchiaia retributiva, con almeno 5 anni di contribuzione.

TAVOLA 9
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
(Reg.to Contributi)

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI	MISURA DEL PAGAMENTO	SOGGETTI INTERESSATI	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO SOGGETTIVO	<p>14,50% sul reddito professionale netto prodotto ai fini Irpef fino al tetto annualmente stabilito + il 3% oltre tale tetto.</p> <p>Dall'anno 2021: 15% sul reddito professionale netto prodotto ai fini Irpef fino al tetto annualmente stabilito + il 3% oltre tale tetto</p>	<p>Tutti gli iscritti alla Cassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Avvocati</u> - <u>praticanti iscritti Cassa</u> - <u>pensionati di vecchiaia</u> solo per l'anno di maturazione del diritto a pensione e fino alla maturazione del diritto all'ultimo supplemento di pensione. Per i pensionati di vecchiaia il contributo minimo non è dovuto dall'anno successivo alla decorrenza della pensione. 	<p>CONTRIBUTO MINIMO Euro 2.815,00 per l'anno 2018 (soggetto ad adeguamento annuale) a mezzo M.Av. in 4 rate aventi scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 febbraio - 30 aprile - 30 giugno - 30 settembre <p>CONTRIBUTO SOGGETTIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE: 14,50% fino al reddito effettivo professionale netto pari ad euro 98.050,00 per il 2018 (tetto reddituale soggetto ad adeguamento annuale), dedotto il contributo minimo versato + l'ulteriore 3% oltre tale tetto. 2 versamenti a mezzo M.Av. in autoliquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 luglio (50%) - 31 dicembre (50%)

<p>CONTRIBUTO SOGGETTIVO</p>	<p>7,25% e, dall'anno 2021, 7,50% sul reddito professionale netto prodotto ai fini Irpef fino al tetto annualmente stabilito + l'ulteriore 3% oltre tale tetto.</p>	<p>- pensionati di vecchiaia dall'anno successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento di pensione</p> <p>- <u>giudici di pace, giudici onorari di tribunale, sostituto procuratore onorario</u></p>	<p>NO CONTRIBUTI MINIMI</p> <p>2 versamenti a mezzo M.Av. in autoliquidazione: 31 luglio (50%) 31 dicembre (50%)</p> <p>Ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito professionale deve essere sommato alle indennità percepite per l'esercizio della funzione onoraria.</p>
-------------------------------------	--	--	---

1° esempio: reddito professionale netto **euro 50 mila** anno 2017 (mod. 5/2018)

Contributo soggettivo = 14,50% su euro 50.000 = euro 7.250,00

Pagamento: contributo minimo **euro 2.815,00** a mezzo M.Av. in 4 rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre; eccedenza pari a **euro 4.435,00** a mezzo M.Av. in 2 rate di euro 2.217,50 ciascuna: 31 luglio e 31 dicembre.

2° esempio: reddito professionale netto **euro 120 mila** anno 2017 (mod. 5/2018)

Contributo soggettivo = 14,50% su euro 98.050,00 = euro 14.217,25 + 3% su euro 21.950,00 = euro 658,50. In totale euro 14.875,75

Pagamento: contributo minimo **euro 2.815,00** a mezzo M.Av. in 4 rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre; eccedenza pari a **euro 12.060,75** a mezzo M.Av. in 2 rate di euro 6.030,38 ciascuna: 31 luglio e 31 dicembre.

TAVOLA 10
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
(Reg.to Contributi)

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI	MISURA DEL PAGAMENTO	SOGGETTI INTERESSATI	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO INTEGRATIVO	4% del volume d'affari IVA	Tutti gli iscritti all'Albo: - <u>Avvocati</u> - <u>praticanti iscritti Cassa</u> - <u>pensionati di vecchiaia</u>	<p>CONTRIBUTO MINIMO Euro 710,00 per l'anno 2018 (soggetto ad adeguamento annuale) a mezzo M.Av. in 4 rate con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 febbraio - 30 aprile - 30 giugno - 30 settembre <p>N.B.: Il Comitato dei Delegati, con delibera n. 21 del 29 settembre 2017, approvata dai Ministeri Vigilanti, ha disposto l'abolizione temporanea del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4%, in relazione a quanto effettivamente riscosso.</p>

<p style="text-align: center;">CONTRIBUTO INTEGRATIVO</p>		<p>- <u>pensionati di vecchiaia</u> dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione</p>	<p>ECCEDENZIA: 4% sull'effettivo volume d'affari 2 versamenti a mezzo M.Av. in autoliquidazione: - 31 luglio (50%) - 31 dicembre (50%)</p> <p>NO CONTRIBUTO MINIMO 2 versamenti a mezzo M.Av. in autoliquidazione: - 31 luglio (50%) - 31 dicembre (50%)</p>
<p>Esempio: Volume d'affari euro 72.460,60 (somma degli imponibili esposti in fattura al netto del cp) anno 2017 (mod. 5/2018): Contributo integrativo 4% su euro 72.460,60= euro 2.898,42 Pagamento: contributo minimo euro 710,00 a mezzo M.Av. in 4 rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre; eccedenza pari a euro 2.188,42 a mezzo M.Av. in 2 rate di euro 1.094,21 ciascuna: 31 luglio e 31 dicembre.</p>			

<p>ESONERO TEMPORANEO</p>	<p>Per coloro che abbiano ottenuto, per l'anno, l'esonero dal pagamento dei contributi minimi, la contribuzione dovuta in autoliquidazione è calcolata, per il contributo soggettivo, in misura percentuale del 14,50% sull'effettivo reddito netto professionale, fino al tetto di € 98.050,00 (oltre il quale la misura è del 3%), e, per il contributo integrativo, nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.</p>
----------------------------------	---

TAVOLA 11
AGEVOLAZIONI
(Reg.to Contributi)

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO	CONTRIBUTO SOGGETTIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE	CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
<p>Ridotto al 50% ai sensi dell'art. 7 Reg. Att.ne art. 21 L. 247/12 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età</p>	<p>Non dovuto per i primi 5 anni di iscrizione Cassa e per il periodo di praticantato</p> <p>Ridotto al 50% per i successivi 4 anni di iscrizione qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età ai sensi dell'art. 7 Reg. Att.ne art. 21 L. 247/12</p> <p>N.B.: Il Comitato dei Delegati, con delibera n. 21 del 29 settembre 2017, approvata dai Ministeri Vigilanti, ha disposto l'abolizione temporanea del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4%, in relazione a quanto effettivamente</p>	<p>Dovuto nella misura del 14,50% (15% dal 2021) per la parte di reddito eccedente il minimo + il 3% sul reddito oltre il tetto reddituale</p>	<p>Dovuto nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari Iva dichiarato</p>	<p>Vedi tavole 9 e 10</p>

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO	CONTRIBUTO SOGGETTIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE	CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
<p>Riduzione, per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, al 50% del dovuto con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva (artt. 8 e 9 Reg. Att.ne art. 21 L. 247/2012)</p> <p>Facoltà, per i percettori di reddito inferiore ad euro 10.300, di integrare gli ulteriori 6 mesi di anzianità con versamento dell'ulteriore 50%</p>	<p>riscosso.</p>	<p>Dovuto nella misura del 14,50% (15% dal 2021) per la parte di reddito eccedente il minimo + il 3% sul reddito oltre il tetto reddituale</p>	<p>Dovuto nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari Iva dichiarato</p>	<p>Vedi tavole 9 e 10</p> <p>L'eventuale integrazione è corrisposta entro i primi 8 anni anche non consecutivi, in sede di modello 5 a mezzo M.Av. in autoliquidazione da corrispondersi entro il 31 dicembre</p>

TAVOLA 12
ESONERI

Nei casi di previsti dall'art. 21, comma 7 della L. n. 247/12 l'**esonero vale solo per i contributi minimi, soggettivo e integrativo. Sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti.**

Ad esempio:

<p>Reddito professionale Irpef anno 2018: euro 1.000,00</p> <p>Volume d'affari anno 2018: euro 1.500,00</p>	<p>Contributo soggettivo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 145,00</p> <p>Contributo integrativo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 60,00</p>
<p>Reddito professionale Irpef anno 2018: euro 8.000,00</p> <p>Volume d'affari anno 2018: euro 12.000,00</p>	<p>Contributo soggettivo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 1.160,00</p> <p>Contributo integrativo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 480,00</p>
<p>Reddito professionale Irpef anno 2018: euro 19.415,00</p> <p>Volume d'affari anno 2018: euro 20.250,00</p>	<p>Contributo soggettivo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 2.815,00</p> <p>Contributo integrativo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 810,00</p>

Reddito professionale Irpef anno 2018: euro 30.000,00	Contributo soggettivo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 4.350,00
Volume d'affari anno 2018: euro 40.000,00	Contributo integrativo dovuto da pagarsi in sede di modello 5/2019: euro 1.600,00

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO, IN AUTOLIQUIDAZIONE, DAI PROFESSIONISTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ESONERO E' COMUNQUE DETERMINATO NEL LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REG. ATT.NE ART. 21 L. 247/2012, QUALORA NON AVESSERO BENEFICIATO DELL'ESONERO.

TAVOLA 13
CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO

IPOTESI DI CALCOLO QUOTA DI PENSIONE MODULARE							
				ALIQUOTA MODULARE			
AVVOCATO	DECORRENZA ISCRIZIONE CASSA	REDDITO MEDIO ANNI 2009/2016	REDDITO DAL 2017 AL 2043 (con progressione zero)	2%	5%	7%	10%
				QUOTA MODULARE PENSIONE MENSILE			
AVV. TIZIO (ETA' 35 ANNI)	2009	32.000,00 €	30.000,00 €	118,71 €	290,52 €	405,05 €	576,86 €
			58.000,00 €	225,81 €	560,77 €	783,41 €	1.117,38 €

TAVOLA 14
CONTRIBUTO DI MATERNITA'

MISURA DEL PAGAMENTO	SOGGETTI INTERESSATI	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
Importo annualmente determinato con delibera CdA in relazione alla spesa per indennità di maternità effettivamente sostenuta nell'anno precedente.	<ul style="list-style-type: none">- AVVOCATI ISCRITTI CASSA - PRATICANTI ISCRITTI CASSA - PENSIONATI DI VECCHIAIA IN ATTIVITA'	M.Av. unica rata 30 settembre

TAVOLA 15
TABELLA CONTRIBUTI MINIMI

Anni di Competenza	Contributi SOGGETTIVI minimi (IRPEF)						Contributi INTEGRATIVI minimi (IVA)						Contributi di MATERNITA'		Soglie CONTINUITA' PROFESSIONALE				SOGLIE CALCOLO CONTR. SOGG. RID.	
	COPERTURE			IMPORTI			COPERTURE			IMPORTI			Lire	Euro	IRPEF		IVA		Lire	Euro
	Lire	Euro	%	Lire	Euro	Modulare	Lire	Euro	%	Lire	Euro	Lire			Euro	Lire	Euro			
2007		12.650,00	10 %		1.265,00			19.000,00	2 %		380,00		173,00		7.590,00		11.385,00		83.600,00	
	ridotto				632,50										3.795,00		5.692,50			
2008		10.750,00	12 %		1.290,00			19.250,00	2 %		385,00		173,00		8.000,00		12.000,00		85.250,00	
	ridotto				645,00										4.000,00		6.000,00			
2009		10.077,00	13 %		1.310,00			19.750,00	2 %		395,00		135,00		9.000,00		13.500,00		86.700,00	
	ridotto				655,00										4.500,00		6.750,00			
2010		16.154,00	13 %		2.100,00	160,00	1 %	13.750,00	4 %		550,00		157,00		10.000,00		15.000,00		89.450,00	
	ridotto				1.050,00	80,00	1 %								5.000,00		7.500,00			
2011		18.462,00	13 %		2.400,00	180,00	1 %	16.250,00	4 %		650,00		158,00		10.100,00		15.100,00		90.100,00	
	ridotto				1.200,00	90,00	1 %								5.050,00		7.550,00			
2012		18.770,00	13 %		2.440,00	185,00	1 %	16.500,00	4 %		660,00		116,00		10.300,00		15.300,00		91.550,00	
	ridotto				1.220,00	92,50	1 %								5.150,00		7.650,00			
2013		19.286,00	14 %		2.700,00	dall'1%		17.000,00	4 %		680,00		132,00		10.300,00		15.300,00		94.000,00	
	ridotto				1.350,00	al 10%									5.150,00		7.650,00			
MODIFICHE E-O INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 DELLA L. 247/2012																				
2014		19.857,00	14 %		2.780,00	dall'1%		17.500,00	4 %		700,00		151,00		10.300,00		1.390,00		96.800,00	
	ridotto				1.390,00	al 10%					350,00					a 1/4	695,00			
2015		20.071,00	14 %		2.810,00	dall'1%		17.750,00	4 %		710,00		131,00		10.300,00		1.405,00		97.850,00	
	ridotto				1.405,00	al 10%					355,00					a 1/4	702,50			
2016		20.107,00	14 %		2.815,00	dall'1%		17.750,00	4 %		710,00		43,00		10.300,00		1.407,50		98.050,00	
	ridotto				1.407,50	al 10%					355,00					a 1/4	703,75			

TAVOLA 16
PROCEDURA SANZIONATORIA

- 1) Rilevamento delle **inadempienze dichiarative e/o contributive**.
- 2) Invio prenotifica di avvio procedura sanzionatoria al professionista a mezzo raccomandata o con atto equipollente.
- 3) Entro il termine di 60 giorni il professionista può formulare proprie osservazioni.
In difetto, trascorso il termine previsto, l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo.
- 4) Se il professionista ritiene di aderire all'accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti, entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in **oblazione** sarà ridotta di 1/3. Sono escluse le inadempienze accertate a seguito di controlli incrociati con il fisco, disciplinate dall'art. 8 del "Nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni".
- 5) In caso di **regolarizzazione spontanea**, sempre escluse le inadempienze accertate a seguito di controlli incrociati con il fisco (art. 8, co. 4° del Nuovo Reg.to), le sanzioni sono ridotte del 50% qualora il professionista provveda alla regolarizzazione della propria posizione prima che la Cassa abbia effettuato accertamenti e versi entro 120 giorni dalla comunicazione del conteggio tutte le somme dovute (art. 14 del Nuovo Reg.to), salva la richiesta di rateazione di cui al punto seguente.
- 6) L'art. 17 del Nuovo Reg.to stabilisce che è possibile per l'interessato chiedere la **rateazione**, fino ad un massimo di 3 anni, del pagamento degli importi dovuti, unitamente alle sanzioni ed agli interessi, nella misura annua del 2,75% o dell'eventuale maggior tasso legale, se la somma complessivamente dovuta è superiore ad euro 1.000,00.
Nel caso di accertamento per adesione e regolarizzazione spontanea, la rateazione può essere richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 14 del Nuovo Reg.to; è ammessa fino ad un massimo di 3 anni per importi superiori ad euro 1.000,00, e fino a un massimo di 5 anni per importi superiori a euro 10.000,00.

TAVOLA 17
RISCATTO
(art. 24 L. 141/92 - Reg.to riscatto)

SOGGETTI LEGITTIMATI	<ul style="list-style-type: none">- iscritti Cassa anche pensionati- pensionati di inabilita'- cancellati Cassa con diritto alla pensione di vecchiaia- superstiti di Avvocati deceduti e non ancora pensionati (al fine di <u>maturare il decennio di anzianita' di iscrizione necessario</u> al conseguimento della <u>pensione indiretta</u>)
ANNI RISCATTABILI	<ul style="list-style-type: none">- corso legale di laurea in giurisprudenza- servizio militare obbligatorio (max 2 anni)- servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio (max 2 anni)- periodo di praticantato (max 3 anni) <p>N.B.: gli anni oggetto di riscatto non devono coincidere neppure parzialmente con periodi per cui risultino versamenti di contributi ai fini previdenziali in altre gestioni.</p>

<p>FINALITA' DEL RISCATTO</p>	<p>Il riscatto comporta l'aumento dell'anzianita' di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati.</p> <p>Il riscatto non influisce sull'anticipazione dell'iscrizione al 40° anno se essa è avvenuta posteriormente. In caso di pagamento parziale dell'onere verterà considerato solo il numero di anni effettivamente coperto dal versamento effettuato.</p> <p>La pensione conseguita a seguito di riscatto decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L'erogazione non avrà però corso sino a quando l'onere non sarà stato interamente pagato.</p> <p>Il riscatto richiesto successivamente al pensionamento comporta il ricalcolo della pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p>
--------------------------------------	--

<p>ONERE E MODALITA' DI PAGAMENTO</p>	<p>L'onere del riscatto è <u>pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato</u> (e comunque non inferiore alla somma dei contributi minimi (soggettivo di base ed integrativo) dell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>L'importo dovuto è pertanto proporzionato all'età anagrafica al momento della domanda e ai redditi prodotti. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di decadenza (6 mesi) oppure ratealmente in massimo 10 annualità con interessi.</p> <p>Modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ M.Av. generabile da accesso riservato (modalità consigliata) ➤ c/c postale n. 837005 intestato a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – via Ennio Quirino Visconti, 8 – 00193 Roma ➤ Bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio – c/c n. 40000 indicando nella causale il codice
--	--

ONERE E MODALITA' DI PAGAMENTO	meccanografico e l'oggetto del versamento IBAN: IT87C0569603200000040000X46
---	--

DECADENZA	Il mancato pagamento comporta la decadenza, tuttavia può essere presentata nuova domanda di riscatto. In caso di pagamento rateale, il termine della prima e dell'ultima rata sono perentori, non così per le rate intermedie.
------------------	---

TAVOLA 18
RICONGIUNZIONE

(L. n. 45 /90 – L. n. 388/2000 – Decreto n. 57 del 7 febbraio 2003)

SOGGETTI LEGITTIMATI	Liberi professionisti e lavoratori dipendenti o autonomi Superstiti (entro 2 anni dalla data di decesso dell'interessato purché al momento dell'evento egli non fosse decaduto dal diritto per rinuncia o inadempimento).
RICONGIUNZIONE IN ENTRATA	La ricongiunzione è detta in "entrata" per l'ente nel quale affluiscono i contributi già versati presso un'altra gestione Es.: trasferimento di contributi da Inps verso la Cassa N.B.: <u>i contributi versati presso la gestione separata Inps non sono ricongiungibili</u>
RICONGIUNZIONE IN USCITA	La ricongiunzione è detta in "uscita" per l'ente dal quale i contributi versati defluiscono verso un'altra gestione Es.: trasferimento di contributi dalla Cassa verso Inps

La ricongiunzione può essere altresì richiesta per la liquidazione del supplemento di pensione.

<p>MODALITA' DI RICHIESTA</p>	<p>La ricongiunzione riguarda necessariamente l'intero periodo di contribuzione maturato presso altre forme previdenziali.</p> <p>Deve essere richiesta presso la gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda.</p> <p>E' possibile chiedere la ricongiunzione in un ente diverso da quello di appartenenza purché il soggetto abbia compiuto l'età pensionabile in seno alla gestione competente ad operare la ricongiunzione e possa far valere, presso la stessa, almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.</p> <p>Gli anni coperti da contribuzione volontaria o figurativa non sono ricompresi nel calcolo.</p> <p>La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.</p> <p><u>L'art. 3 della legge n. 45 del 5 marzo 1990 prevede, però, che essa possa essere rinnovata una seconda volta purché siano trascorsi 10 anni di contribuzione previdenziale (di cui almeno 5 di effettivo esercizio con conseguente obbligo contributivo) dalla data della prima domanda.</u></p> <p>La facoltà di ricongiunzione può anche essere esercitata una seconda volta soltanto in occasione della domanda di pensionamento ed <u>unicamente nei confronti dell'ente presso cui si è precedentemente operata la ricongiunzione in uscita.</u></p>
<p>PROCEDIMENTO</p>	<p>Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, l'ente gestore deve richiedere all'ente presso il quale sono stati versati i contributi da trasferire i dati necessari per l'istruzione della pratica e per il calcolo dell'onere dovuto. In caso di decesso dell'interessato, la <u>gestione presso cui si opera</u> la ricongiunzione in uscita e' tenuta a versare, <u>entro il termine di 60 giorni</u>, le somme dovute all'ente presso cui e' in atto la ricongiunzione in entrata.</p> <p>In caso di mancato rispetto del <u>termine</u>, <u>l'ente debitore</u> sara' tenuto a corrispondere, oltre alle somme dovute, un interesse annuo <u>pari al 6%</u> ai sensi dell'art. 4 l. 45/90, a partire dal 61° giorno (detto interesse non concorre al calcolo del montante).</p>

ONERE DOVUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>L'onere dovuto ai fini della ricongiunzione e' pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi versati alla Cassa dalle altre gestioni assicurative.</p> <p>Il pagamento puo' essere effettuato in unica soluzione <u>entro il termine di decadenza di 6 mesi</u> oppure ratealmente per un numero di rate mensili non superiori alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi da ricongiungere, con la maggiorazione di interessi .</p>
--	--

IPOTESI DI CALCOLO QUOTA DI RICONGIUNZIONE

AVVOCATO	DECORRENZA ISCRIZIONE CASSA	DATA DOMANDA	MEDIA REDDITI	PERIODO	ANNI RICHIESTI	RISERVA MATEMATICA	IMPORTO DA VERSARE
XXX	1984	mar-90	3.300,00 €	1984-1990	2	16.387,00 €	16.387,00 € dedotto l'importo versato alla precedente gestione previdenziale, rivalutato
		mar-17	10.500,00 €	1984-2016	2	65.328,00 €	65.328,00 € dedotto l'importo versato alla precedente gestione previdenziale, rivalutato

<p>DETERMINAZIONE DEL DIRITTO E DEGLI IMPORTI</p>	<p>Per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, si applicano le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni; • sia stata raggiunta l'età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; <p>quando la ricongiunzione è finalizzata al conseguimento della pensione di inabilità o invalidità debbono sussistere i requisiti previsti per tali istituti.</p>
<p>COINCIDENZA DI PERIODI DI CONTRIBUZION E</p>	<p>I periodi coincidenti di contribuzioni obbligatorie sono considerati ai fini del calcolo della pensione, ma non rilevano ai fini della anzianità.</p> <p>Nell'ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria coincidenti con quelli di contribuzione figurativa, vengono considerati, ai fini della ricongiunzione, solo i periodi di contribuzione obbligatoria.</p> <p>Nell'ipotesi di coincidenza di periodi di contribuzione solo figurativa, si tiene conto del periodo per il quale è stato versato l'importo maggiore.</p>
<p>DECADENZA E RINUNCIA</p>	<p>Qualora l'interessato non provveda al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione oppure, in caso di rateazione, effettui versamenti parziali decade dal diritto e può soltanto ottenere la restituzione delle somme versate, senza interessi.</p> <p>L'istante è considerato invece rinunciataro qualora non confermi la richiesta di ricongiunzione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione mediante pagamento dell'intero importo dovuto o pagamento di un importo corrispondente alle prime tre rate o presenti richiesta di rateizzazione diversa da quella comunicata dalla gestione competente.</p>

TAVOLA 19
TOTALIZZAZIONE

(D. Lgs. n. 42/2006 modificato dall'art. 12 co. 3 della L. 247/07 – D.L. 78/10 convertito da L. 122/10 – L. 111/11 – DM. 6 dicembre 2011 n. 201 -
Convenzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007)

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• 65 anni + 7 mesi di età e almeno 20 anni complessivi di anzianità' contributiva (vecchiaia in totalizzazione)• 40 anni + 7 mesi di anzianità contributiva a prescindere dall'età (anzianità in totalizzazione)
FINALITA' E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	<p>La totalizzazione consente di maturare un unico trattamento pensionistico cumulando, senza alcun onere a carico dell'interessato, tutti i periodi non coincidenti, a condizione che lo stesso non sia già titolare di alcun trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.</p> <p>Le gestioni interessate stabiliscono, <u>ciascuna per la parte di competenza</u>, il trattamento pro-quota di pensione in relazione ai periodi di contribuzione maturati.</p> <p><u>Il rateo della pensione conseguita mediante totalizzazione viene pagato dall'Inps, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli altri enti interessati.</u></p>
TIPOLOGIA DI PENSIONI MEDIANTE TOTALIZZAZIONE	<p>Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Pensione di inabilità Pensione indiretta a favore dei superstiti</p>

CALCOLI

Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili con le modalità ed i limiti stabiliti da ciascuna gestione.

La quota di pensione derivante da totalizzazione viene calcolata con il sistema contributivo. Nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito una anzianità contributiva presso Cassa Forense per un periodo maggiore o uguale a quello minimo richiesto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la quota di competenza della Cassa Forense sarà calcolata secondo il relativo sistema di calcolo retributivo.

Non è prevista la corresponsione di alcun minimo garantito.

I contributi versati nella gestione separata INPS sono totalizzabili.

I trattamenti decorrono come da tabelle a pagg. 24 e 25.

TAVOLA 20

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI

(L. 228/2012 commi 239:248, modificata dalla L. 232/2016 comma 195 - Convenzione INPS/Cassa Forense)

<p>TIPOLOGIA DI PENSIONI MEDIANTE CUMULO</p> <p>REQUISITI GENERALI</p>	<p>Pensione di vecchiaia</p> <p>Pensione anticipata</p> <p>Pensione di inabilità</p> <p>Pensione indiretta</p> <p>Pensione di reversibilità</p> <p>Coloro i quali</p> <ul style="list-style-type: none">• non siano già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'art. 1, comma 239 L. 228/2012.• anche se abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.
<p>PENSIONE VECCHIAIA</p> <p>REQUISITI E DECORRENZA</p>	<p>Coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Età maturazione quota INPS 66 anni + 7 mesi (da adeguare alla speranza di vita)• Età maturazione quota Cassa 68 anni nel 2018 (a regime, dal 2021 70 anni)• Anzianità minima contributiva 20 anni (sommando tutti i periodi) <p>1° giorno mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti da comma 239, in alternativa, a domanda, dal 1° giorno mese successivo alla domanda; comunque non prima del 1/2/2017.</p>

<p>PENSIONE ANTICIPATA</p> <p>REQUISITI E DECORRENZA</p>	<p>Coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DONNE 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (sommando tutti i periodi) • UOMINI 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (sommando tutti i periodi) <p style="text-align: center;">Per 2019 e 2020 il requisito è da adeguare alla speranza di vita</p> <ul style="list-style-type: none"> • INDIPENDENTEMENTE DALL'ETA' ANAGRAFICA <p>1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comunque non prima del 1/2/2017</p>
--	--

<p>CALCOLO DELLA PENSIONE IN CUMULO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con anzianità contributiva complessiva compresa tra 20 e 32 anni (a regime fino a 34) il calcolo della quota di pensione di Cassa Forense è un calcolo contributivo ex L. 335/95. • Con anzianità contributiva complessiva da 33 anni in poi (a regime da 35) il calcolo della quota di pensione di Cassa Forense è un calcolo retributivo. <p>NB: l'eventuale integrazione al minimo avverrà con le regole INPS con riferimento all'intero trattamento pensionistico (cfr art. 5.2 circolare INPS n. 140/2017).</p>
--	--

TAVOLA 21
PENSIONE DI VECCHIAIA
(art. 2 L. 576/80 - art. 1 L. 141/92 – art. 2 Reg. Prestazioni Previdenziali)

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Avvocati iscritti alla Cassa che abbiano maturato i seguenti requisiti: <p>fino al 31/12/2010: 65 anni con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1/1/2011 al 31/12/2013: 66 anni con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1/1/2014 al 31/12/2016: 67 anni con almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1/1/2017 al 31/12/2018: 68 anni con almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1/1/2019 al 31/12/2020: 69 anni con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1/1/2021: 70 anni con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;</p> ❖ Avvocati cancellati dalla Cassa che abbiano maturato i predetti requisiti, e non abbiano chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all'art. 21 della <u>legge n. 576/80</u> nel periodo divigenza della norma.
DECORRENZA	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1° giorno del mese successivo al compimento dell'età' anagrafica prevista, se maturata l'anzianità contributiva; ❖ 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se successiva al compimento dell'età' anagrafica richiesta. <p><i>Ad esempio: se il soggetto compie 70 anni nel mese di maggio con soli 34 anni di contributi, maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno successivo con decorrenza dal mese di febbraio, indipendentemente dal mese di compimento dell'età.</i></p>

OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli albi professionali
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (solo in caso di prosecuzione dell'attività professionale)	<p>Dall'anno successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento e comunque dall'anno 2021</p> <p>Non devono essere più versati i contributi minimi soggettivo e integrativo</p> <p>Devono invece essere versati: in autoliquidazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ metà dell'intero contributo soggettivo (oggi 14,5% - dall'1 gennaio 2021 15%) + 3% oltre il tetto contributivo; ❖ contributo integrativo (4%) sul volume d'affari Iva; <p>E' altresì dovuto il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita.</p>
INVIO DELLA DOMANDA	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa</p>

**CALCOLO
DELLA
PENSIONE**

L'importo lordo della pensione è pari alla **media di tutti i redditi** (rivalutati) maturati durante la vita lavorativa **moltiplicata per il coefficiente fisso dell'1,40%** e per gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
Per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito soggetta alla contribuzione dovuta entro il tetto pensionabile (nel 2017 pari ad euro 98.050,00).
Ai fini del calcolo della pensione, per tutti gli iscritti, vale comunque il principio del pro-rata.
Per i ratei utilizzabili vedi pag. 31 della parte normativa.

anno	reddito professionale	contributo x 10	reddito pensionabile	reddito rivalutato	reddito tetto	10 migliori su 15	20 migliori su 25	esclusione dei 5 peggiori su 25	intero periodo
1975	0	774,7	774,7	9.191,43	20.658,28				9.191,43
1976	0	774,7	774,7	7.842,52	20.658,28				7.842,52
1977	502	774,7	774,7	6.731,76	20.658,28				6.731,76
1978	692,05	1.549,40	1.549,40	11.400,02	20.658,28				11.400,02
1979	47,51	2.324,00	2.324,00	15.212,90	20.658,28			15.212,90	15.212,90
1980	923,42	2.324,00	2.324,00	13.148,73	20.658,28			13.148,73	13.148,73
1981	1.904,18	0	1.904,18	8.896,33	20.658,28				8.896,33
1982	3.222,69	0	3.222,69	12.684,51	20.658,28			12.684,51	12.684,51
1983	4.428,62	0	4.428,62	14.987,78	24.531,70			14.987,78	14.987,78
1984	5.478,57	0	5.478,57	16.122,88	28.508,42			16.122,88	16.122,88
1985	7.705,02	0	7.705,02	20.501,52	32.795,01			20.501,52	20.501,52
1986	6.906,06	0	6.906,06	16.920,54	36.255,27			16.920,54	16.920,54
1987	6.418,01	0	6.418,01	14.821,11	39.354,02			14.821,11	14.821,11
1988	19.060,36	0	19.060,36	42.079,56	41.729,72			42.079,56	42.079,56
1989	9.388,15	0	9.388,15	19.739,52	43.692,25			19.739,52	19.739,52
1990	26.791,20	0	26.791,20	52.842,96	45.913,02			52.842,96	52.842,96
1991	13.958,28	0	13.958,28	25.948,44	48.960,11			25.948,44	25.948,44
1992	24.310,14	0	24.310,14	42.474,68	51.955,56			42.474,68	42.474,68
1993	38.480,17	0	38.480,17	63.788,58	55.260,89			63.788,58	63.788,58
1994	63.570,16	0	58.256,34	92.674,19	58.256,34		92.674,19	92.674,19	92.674,19
1995	69.930,33	0	60.580,39	92.754,64	60.580,39		92.754,64	92.754,64	92.754,64
1996	95.437,10	0	63.059,39	91.606,38	63.059,39		91.606,38	91.606,38	91.606,38
1997	149.869,59	0	66.726,23	93.296,61	66.726,23		93.296,61	93.296,61	93.296,61
1998	99.634,86	0	69.308,52	95.285,35	69.308,52		95.285,35	95.285,35	95.285,35
1999	138.583,98	0	70.496,37	95.205,35	70.496,37	95.205,35	95.205,35	95.205,35	95.205,35
2000	120.211,54	0	71.787,51	95.419,96	71.787,51	95.419,96	95.419,96	95.419,96	95.419,96
2001	176.890,00	0	72.923,71	94.472,67	72.923,71	94.472,67	94.472,67	94.472,67	94.472,67
2002	223.330,00	0	74.800,00	94.360,20	74.800,00		94.360,20	94.360,20	94.360,20
2003	96.178,00	0	76.800,00	94.609,92	76.800,00	94.609,92	94.609,92	94.609,92	94.609,92
2004	139.148,00	0	78.650,00	94.529,44	78.650,00	94.529,44	94.529,44	94.529,44	94.529,44
2005	124.330,00	0	80.600,00	94.970,98	80.600,00	94.970,98	94.970,98	94.970,98	94.970,98
2006	142.891,00	0	82.200,00	95.236,92	82.200,00	95.236,92	95.236,92	95.236,92	95.236,92
2007	108.349,00	0	83.600,00	94.961,24	83.600,00	94.961,24	94.961,24	94.961,24	94.961,24
2008	63.390,00	0	63.390,00	70.800,29	85.250,00		70.800,29	70.800,29	70.800,29
2009	205.449,00	0	86.700,00	93.835,41	86.700,00		93.835,41	93.835,41	93.835,41
2010	283.464,00	0	89.450,00	96.131,92	89.450,00	96.131,92	96.131,92	96.131,92	96.131,92
2011	186.573,00	0	90.100,00	95.307,78	90.100,00	95.307,78	95.307,78	95.307,78	95.307,78
2012	182.223,00	0	91.550,00	94.296,50	91.550,00		94.296,50	94.296,50	94.296,50
2013	182.000,00	0	94.000,00	94.000,00	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00
2014	0	0	0	0	96.800,00				
						95.084,62	93.187,79	65.736,16	58.438,24
						MEDE			

Scaglionamento dei redditi - Primo Prorata										
0	46.900,00	46.900,00	X	1,75	/	100	X	27		22.160,25
46.900,00	70.600,00	23.700,00	X	1,5	/	100	X	27		9.598,50
70.600,00	82.100,00	11.500,00	X	1,3	/	100	X	27		4.036,50
82.100,00	94.000,00	11.900,00	X	1,15	/	100	X	27		3.694,95
										39.490,20
Scaglionamento dei redditi - Secondo Prorata										
0	46.900,00	46.900,00	X	1,75	/	100	X	6		4.924,50
46.900,00	70.600,00	23.700,00	X	1,5	/	100	X	6		2.133,00
70.600,00	82.100,00	11.500,00	X	1,3	/	100	X	6		897
82.100,00	94.000,00	11.087,79	X	1,15	/	100	X	6		765,06
										8.719,56
Scaglionamento dei redditi - Terzo Prorata										
0	70.500,00	65.736,16	X	1,5	/	100	X	5		4.930,21
70.500,00	94.000,00	0		1,2		100		5		0
										4.930,21
Scaglionamento dei redditi - Quarto Prorata										
0	94.000,00	58.438,24	X	1,4	/	100	X	2		1.636,27

Anni validi				
	fino	al	2001	27
dal	2002	al	2007	6
dal	2008	al	2012	5
dal	2013			2
totale anni validi				40

Calcolo pensione-quota base		
Prima quota		39.490,20
Seconda quota		8.719,56
Terza quota		4.930,21
Quarta quota		1.636,27
Pensione lorda annua - quota base		54.776,24

<u>Calcolo quota modulare</u>			
Anni iscrizione Cassa		3	
Anni validi		3	
Elenco dei contributi			
Anno		Contributo versato	Contributo Rivalutato
2.010		894,00	987,65
2.011		901,00	960,51
2.012		915,00	943,46
Montante contributivo			2.891,62
Coeff. trasformazione			6,28
Pensione annua lorda - Quota modulare			181,53
Pensione mensile lorda - Quota modulare			13,96

SUPPLEMENTI

Il **pensionato di vecchiaia** con decorrenza **fino al 1/1/2011**, rimasto **iscritto** alla **Cassa**, maturava il diritto a due supplementi di pensione: **biennale** e **triennale** (da richiedersi a cura del professionista).

Dopo la riforma, i supplementi sono stati regolamentati nel modo seguente:

dal 1/2/2011 al 1/1/2014: un unico supplemento **dopo 4 anni** dal pensionamento;

dal 1/2/2014 al 1/1/2017: un unico supplemento **dopo 3 anni** dal pensionamento;

dal 1/2/2017 al 1/1/2019: un unico supplemento **dopo 2 anni** dal pensionamento;

dal 1/2/2019 al 1/1/2021: un unico supplemento **dopo 1 anno** dal pensionamento;

dal 1/2/2021 non è più prevista l'erogazione di alcun supplemento di pensione.

I supplementi di pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1/5/2007 erano effettuati con calcolo retributivo;

I supplementi di pensioni di vecchiaia con decorrenza successiva al 1/5/2007 sono effettuati con calcolo contributivo.

MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'ultima mensilità dell'anno.</p>
-------------------------------	--

NOTE	La pensione di vecchiaia è reversibile agli aventi diritto.
-------------	---

INTEGRAZIONE AL MINIMO	<p>A seguito della riforma della previdenza forense del 2009, con decorrenza dall'1/2/2010, l'istituto della pensione minima è stato sostituito da quello dell'integrazione al trattamento minimo.</p> <p>L'integrazione al trattamento minimo viene concessa su domanda e a condizione che ricorrano i requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento per le prestazioni previdenziali (vedasi pag. 39 della parte normativa).</p>
-------------------------------	---

TAVOLA 22
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
(art. 2 Reg. Prestazioni Previdenziali)

SOGGETTI	<p>E' facolta' dell'iscritto anticipare il conseguimento della pensione a partire dal 65esimo anno d'eta', a condizione che sia stato raggiunto il requisito minimo dell'anzianita' contributiva (35 anni), previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista.</p> <p>In caso di pensionamento anticipato e, comunque, non prima del 65esimo anno di eta', per l'iscritto che avesse maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, non e' prevista alcuna riduzione dell'importo di pensione.</p> <p>Esempio: soggetto di 66 anni con 35 anni di contributi maturati puo' richiedere la pensione in un qualsiasi momento tra i 66 e i 70 anni</p> <ol style="list-style-type: none">1) nel caso di domanda al 68 anno di eta' percepira' la pensione ridotta del 9,84% (0,41% x 24 mesi mancanti al raggiungimento del 70 anno di eta').2) nel caso di domanda a 66 e 5 mesi di eta', percepira' la pensione ridotta del 17,22% (0,41% x 42 mesi mancanti al raggiungimento del 70 anno di eta'). <p>La riduzione è permanente.</p>
DECORRENZA	<p>1° giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento per le prestazioni previdenziali.</p>

<p>OBBLIGHI DICHIARATIVI</p>	<p>Modello 5 fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli albi professionali</p>
<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione <u>sino alla maturazione dell'ultimo supplemento:</u></p> <p>Non devono piu' essere versati i contributi minimi soggettivo ed integrativo.</p> <p>Devono invece essere versati:</p> <p>in autoliquidazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ contributo soggettivo intero (oggi 14,5% - dall'1 gennaio 2021 15%) + 3% oltre il tetto contributivo ❖ contributo integrativo (4%) sul volume d'affari Iva; <p>E' altresì dovuto il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita</p>

<p style="text-align: center;">OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Dall'anno successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento di pensione e comunque dall'anno 2021:</p> <p>Non devono più essere versati i contributi minimi soggettivo e integrativo</p> <p>Devono invece essere versati:</p> <p>In autoliquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ meta' dell'intero contributo soggettivo (oggi 14,5% - dall'1 gennaio 2021 15%) + 3% oltre il tetto contributivo ❖ contributo integrativo (4%) sul volume d'affari Iva <p>E' altresì dovuto il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita.</p>
<p style="text-align: center;">INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa</p>
<p style="text-align: center;">CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>L'importo lordo della pensione e' pari alla media di tutti i redditi (rivalutati) maturati durante la vita lavorativa moltiplicata per il coefficiente fisso dell'1,40% e per gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.</p> <p>Per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito soggetta alla contribuzione dovuta entro</p>

<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>il tetto pensionabile (nel 2017 pari ad euro 98.050,00).</p> <p>Ai fini del calcolo della pensione, per tutti gli iscritti, vale comunque il principio del pro-rata.</p> <p>Per i ratei utilizzabili vedi pag. 31 della parte normativa.</p>
<p>MODALITA' DI PAGAMENTO</p>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilita' posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualita' di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p> <p>Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'ultima mensilita' dell'anno.</p>
<p>NOTE</p>	<p>La pensione di vecchiaia è reversibile agli aventi diritto.</p>
<p>INTEGRAZIONE AL MINIMO</p>	<p>A seguito della riforma della previdenza forense del 2009, con decorrenza dall'1/2/2010, l'istituto della pensione minima e' stato sostituito da quello dell'integrazione al trattamento minimo.</p> <p>L'integrazione al trattamento minimo viene concessa su domanda e a condizione che ricorrano i requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento prestazioni previdenziali (vedasi pag. 39 della parte normativa).</p>

TAVOLA 23
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
(art. 3 Reg. Generale - art. 8 Reg. Prestazioni Previdenziali)

SOGGETTI	<p>Iscritti alla Cassa che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista:</p> <p>dal 1/1/2017 al 31/12/2018: 68 anni con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione contribuzione;</p> <p>dal 1/1/2019 al 31/12/2020: 69 anni con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;</p> <p>dal 1/1/2021: 70 anni con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;</p>
DECORRENZA	<p>dal 1° giorno del mese successivo alla data presentazione della domanda</p>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	<p>Modello 5 fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli albi professionali</p>

<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (SOLO IN CASO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE)</p>	<p><u>Dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione:</u></p> <p>non devono più essere versati i contributi minimi soggettivo ed integrativo.</p> <p>Devono invece essere versati:</p> <p>in autoliquidazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • metà dell'intero contributo soggettivo (oggi 14,5% - dall'1 gennaio 2021, 15%) + 3% oltre il tetto contributivo; • contributo integrativo (4%) sul volume d'affari Iva; <p>E' altresì dovuto il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita.</p>
<p>INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa.</p>
<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>Il calcolo della quota di base e della quota modulare della pensione contributiva viene effettuato secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 335/1995 e dall'art. 8 del regolamento per le prestazioni previdenziali, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile, nonché' sulle somme corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione.</p>

<p>MODALITA' DI PAGAMENTO</p>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p> <p>Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'ultima mensilità dell'anno.</p>
<p>NOTE</p>	<p>La pensione contributiva è reversibile agli aventi diritto.</p>
<p>INTEGRAZIONE AL MINIMO</p>	<p>Non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di pensione minima, né l'applicazione del meccanismo di integrazione al minimo.</p>

TAVOLA 24
PENSIONE DI ANZIANITA'
(art. 3 L. 576/80 - art. 7 Reg. Prestazioni Previdenziali)

SOGGETTI	<p>Iscritti alla Cassa che abbiano maturato i seguenti requisiti:</p> <p>dal 1/1/2018 al 31/12/2019: 61 anni con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;</p> <p>dal 1/1/2020: 62 anni con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.</p>
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none">- Cancellazione da tutti gli albi professionali.- Regolarita' della posizione contributiva nei confronti della Cassa.- Sospensione della pensione in caso di reinscrizione agli albi professionali.
DECORRENZA	<p>Domanda presentata nel <u>1° trimestre</u> dell'anno di maturazione dei requisiti: 1 ottobre dello stesso anno</p> <p>Domanda presentata nel <u>2° trimestre</u> dell'anno di maturazione dei requisiti: 1 gennaio dell'anno successivo</p> <p>Domanda presentata nel <u>3° trimestre</u> dell'anno di maturazione dei requisiti: 1 aprile dell'anno successivo</p> <p>Domanda presentata nel <u>4° trimestre</u> dell'anno di maturazione dei requisiti: 1 luglio dell'anno successivo</p>

<p>OBBLIGHI DICHIARATIVI</p>	<p>Modello 5 fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali (ordinario e Cassazionista)</p>
<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Cessano tutti dall'anno di decorrenza della cancellazione da tutti gli albi professionali (le eccedenze, come da mod. 5, verranno versate in autoliquidazione nell'anno successivo alla cancellazione)</p>
<p>INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa.</p>
<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>L'importo lordo della pensione è pari alla media di tutti i redditi (rivalutati) dichiarati dall'iscritto durante la vita lavorativa moltiplicata per il coefficiente fisso dell'1,40% e per gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.</p> <p>Per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito soggetta alla contribuzione dovuta</p>

<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>entro il tetto pensionabile (nel 2017 pari ad euro 98.050,00).</p> <p>Ai fini del calcolo della pensione, per tutti gli iscritti, vale comunque il principio del pro-rata. Vedi esempi alla tavola n. 21 (pensione vecchiaia)</p>
<p>MODALITA' DI PAGAMENTO</p>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilita' posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualita' di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p> <p>Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'ultima mensilita' dell'anno.</p>
<p>NOTE</p>	<p>La pensione di anzianita' e' reversibile agli aventi diritto.</p>

**INTEGRAZIONE AL
MINIMO**

A seguito della riforma della previdenza forense del 2009, con decorrenza dall'1/2/2010, l'istituto della **pensione minima** e' stato sostituito da quello dell'**integrazione al trattamento minimo**.

L'integrazione al trattamento minimo viene concessa **su domanda** e a condizione che ricorrano i requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento prestazioni previdenziali (vedasi pag. 39 della parte normativa).

TAVOLA 25
PENSIONE DI INABILITA'
(art. 2 L. 141/92 – artt. 9 e 11 Reg. Prestazioni Previdenziali)

REQUISITI	<ul style="list-style-type: none">❖ Iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di eta' (salvo che il professionista abbia usufruito della facolta' concessa agli ultraquarantenni ex art. 4 del Reg. Att.ne art. 21 L. 247/2012).❖ Incapacita' totale e permanente ad esercitare la professione.❖ Malattia / infortunio sopravvenuti all'iscrizione.❖ 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.❖ Cancellazione da tutti gli albi professionali.
DECORRENZA	Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda purché il professionista si cancelli da tutti gli albi professionali entro 3 mesi dalla comunicazione di accoglimento della pensione.
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali (ordinario e Cassazione)

<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Cessano tutti dall'anno di decorrenza della cancellazione da tutti gli albi professionali (le eccedenze, come da mod. 5, verranno versate in autoliquidazione nell'anno successivo alla cancellazione).</p>
<p>INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa</p>
<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>L'importo della pensione di inabilita' e' calcolato con le stesse modalita' della pensione di vecchiaia e non puo' essere inferiore al trattamento minimo che per l'anno 2018 e' stabilito in euro 11.692,00 (annualmente rivalutato in base agli indici Istat)</p> <p>L'anzianità effettiva è aumentata di 10 anni fino a raggiungere il periodo massimo di:</p> <p>38 ANNI dal 1/1/2017 al 31/12/2018; 39 ANNI dal 1/1/2019 al 31/12/2020; 40 ANNI dal 1/1/2021;</p> <p>Per il calcolo della quota modulare (art. 6 del Regolamento Prestazioni), detta quota sarà determinata con il calcolo contributivo.</p>

MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none">❖ La Cassa accerta le condizioni fisiche o psichiche del professionista al fine di concedere la pensione di inabilità. Entro 10 anni a decorrere dall'ammissione del diritto a pensione, la Cassa può sottoporre a revisione la permanenza delle condizioni che hanno consentito la concessione del diritto. Nel caso in cui il professionista si rifiuti di sottoporsi a tale verifica, la pensione viene sospesa.❖ In caso di reiscrizione all'albo, la pensione di inabilità viene revocata.❖ La pensione di inabilità è reversibile agli aventi diritto.

TAVOLA 26
PENSIONE DI INVALIDITA'
(art. 5 L. 576/80 - artt. 10 e 11 Reg. Prestazioni Previdenziali)

REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Iscrizione alla Cassa in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di eta' (salvo che il professionista, all'atto dell'iscrizione, abbia esercitato la facolta' di cui all'art. 4 reg.to attuazione art. 21 L. 247/12) ❖ 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ❖ capacita' all'esercizio della professione ridotta a meno di 1/3 per infermita' o difetto fisico o mentale
DECORRENZA	Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 fino all' anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali (ordinario e Cassazione)
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO

<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE da MOD. 5</p> <p>CONTRIBUTO DI MATERNITA'</p> <p>Vedi tavole 9 e 10 (iscritti non pensionati)</p>
<p>INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa</p>
<p>COMMUTAZIONE</p>	<p>La pensione di invalidita' puo' essere commutata , in presenza dei requisiti specifici, in:</p> <p>pensione di vecchiaia</p> <p>pensione di anzianita'</p> <p>pensione di inabilita'</p>
<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>L'importo della pensione di invalidita' e' calcolato con le stesse modalita' della <u>pensione di vecchiaia</u> e corrisponde al 70% dell'importo spettante per la pensione di inabilita'.</p> <p>Per le pensioni a decorrere dal 1/5/2007 l'importo della pensione minima non puo' essere inferiore al 70% di € 11.692,00 (riferito all'anno 2018 e quindi annualmente rivalutato in base agli indici Istat).</p>

MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p>
-------------------------------	---

NOTE	<ul style="list-style-type: none">❖ La Cassa accerta, ogni 3 anni, la persistenza dell'invalidità e, conferma o revoca la concessione❖ Il trattamento e' definitivo quando l'invalidità concessa e' stata confermata altre 2 volte❖ Il trattamento e' sospeso per il professionista che non si presti a revisione.❖ La pensione di invalidità e' reversibile
-------------	---

TAVOLA 27
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
(art. 7 L. 576/80 - art. 12 Reg. Prestazioni Previdenziali)

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' E' IL TRATTAMENTO CHE VIENE EROGATO QUANDO, ALL'ATTO DEL DECESSO DI UN PROFESSIONISTA, LO STESSO SIA GIA' TITOLARE DI PENSIONE A CARICO DELLA CASSA.

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none">❖ Coniuge superstite❖ Coniuge superstite legalmente separato senza addebito;❖ Coniuge superstite legalmente separato con addebito, titolare di assegno di mantenimento a carico del deceduto❖ Coniuge divorziato titolare di assegno alimentare purché non abbia contratto nuovo matrimonio (in caso di più beneficiari, il trattamento verrà suddiviso fra gli stessi)❖ Figli a carico del professionista al momento del decesso: minori di anni 18 – studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni – studenti universitari fino alla durata del corso legale di studi e non oltre 26 anni - maggiorenni inabili al lavoro
DECORRENZA	Dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

<p>OBBLIGHI DICHIARATIVI</p>	<p>Gli eredi devono inviare il modello 5 sino all'anno successivo al decesso del professionista.</p> <p>Se il decesso avviene in data compresa tra il 1° marzo ed il 30 settembre, il termine di invio del modello 5 riferito all'anno in corso e' prorogato di 6 mesi rispetto alla scadenza fissata.</p>
<p>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Gli eredi sono tenuti al pagamento di tutti i contributi dovuti dal professionista deceduto.</p> <p>Se il decesso avviene in data compresa tra il 1° marzo ed il 30 settembre il termine di pagamento degli eventuali versamenti in autoliquidazione e' prorogato di 6 mesi rispetto alla scadenza fissata.</p>
<p>INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa.</p>

<p>CALCOLO DELLA PENSIONE</p>	<p>La pensione di reversibilita' viene erogata nella misura del:</p> <p>60% per coniuge o ex-coniuge senza figli minori o equiparati 80% per coniuge o ex-coniuge con un figlio minore o equiparato 100% per coniuge o ex-coniuge con due o piu' figli minori o equiparati</p> <p>Se il coniuge non ha diritto o e' premorto, viene erogata nella misura del:</p> <p>60% al figlio minore 80% ai due figli minori 100% a tre o piu' figli minori</p> <p>L'importo della pensione non puo' comunque essere inferiore al minimo di cui all'art 5 comma 1° del Reg. Prestazioni Previdenziali (vedi pag. 39 – integrazione al trattamento minimo).</p>
<p>MODALITA' DI PAGAMENTO</p>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilita' posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualita' di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p>

TAVOLA 28
PENSIONE INDIRECTA
(art. 7 L. 576/80 - art. 12 Reg. Prestazioni Previdenziali)

La **pensione indiretta** e' il trattamento che viene erogato **ai superstiti** nel caso di decesso di un professionista che non abbia ancora maturato diritto ad alcun trattamento pensionistico.

E' necessario che il professionista deceduto abbia maturato **almeno 10 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e che l'iscrizione abbia avuto carattere di continuita' da data **anteriore al compimento del 40°** anno di eta' (salvo che, all'atto dell'iscrizione, abbia esercitato la facolta' di cui all'art. 4 Reg. Att.ne art. 21 L. 247/12).

La pensione indiretta spetta anche se l'iscrizione del professionista era cessata al momento del decesso purché la cancellazione non sia avvenuta da oltre tre anni anteriori al decesso.

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none">❖ Coniuge superstite ❖ Coniuge superstite legalmente separato senza addebito; ❖ Coniuge superstite legalmente separato con addebito, titolare di assegno di mantenimento a carico del deceduto ❖ Coniuge divorziato titolare di assegno alimentare purché non abbia contratto nuovo matrimonio (in caso di piu' beneficiari, il trattamento verra' suddiviso fra gli stessi) ❖ Figli a carico del professionista al momento del decesso: minori di anni 18 – studenti di scuola media o professionale di eta' non superiore a 21 anni – studenti universitari fino alla durata del corso legale di studi e non oltre 26 anni - maggiorenni inabili al lavoro
-----------------	---

DECORRENZA	Dal primo giorno del mese successivo al decesso del professionista.
OBBLIGHI DICHIARATIVI	<p>Gli eredi devono inviare il modello 5 sino all'anno successivo al decesso del professionista.</p> <p>Se il decesso avviene in data compresa tra il 1° marzo ed il 30 settembre, il termine di invio del modello 5 riferito all'anno in corso e' prorogato di 6 mesi rispetto alla scadenza fissata.</p>
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>Gli eredi sono tenuti al pagamento di tutti i contributi dovuti dal professionista deceduto.</p> <p>Se il decesso avviene in data compresa tra il 1° marzo ed il 30 settembre il termine di pagamento degli eventuali versamenti in autoliquidazione e' prorogato di 6 mesi rispetto alla scadenza fissata.</p>
INVIO DELLA DOMANDA	<p>La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata a/r, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La modulistica preposta alla presentazione dell'istanza e' reperibile sul sito internet della Cassa</p>

**CALCOLO
E MISURA
DELLA
PENSIONE**

La **pensione indiretta** viene **liquidata con le stesse modalita'** previste per la **pensione di vecchiaia** ma, l'anzianita' effettiva viene **umentata di 10 anni** sino a raggiungere il periodo massimo di:

38 anni dal 1/1/2017 al 31/12/2018;

39 anni dal 1/1/2019 al 31/12/2020;

40 anni dal 1/1/2021.

La pensione cosi' calcolata, viene erogata nella misura del:

60% per coniuge o ex-coniuge senza figli minori o equiparati

80% per coniuge o ex-coniuge con un figlio minore o equiparato

100% per coniuge o ex-coniuge con due o piu' figli minori o equiparati

Se il coniuge non ha diritto o e' premorto, viene erogata nella misura del:

60% al figlio minore

80% ai due figli minori

100% a tre o piu' figli minori

La quota **base** della pensione indiretta non puo' comunque essere **inferiore al trattamento minimo pari ad euro € 11.692,00** (riferito all'anno 2018 e quindi annualmente rivalutato in base agli indici Istat) .

Per il **calcolo della quota modulare** (art. 6 del regolamento prestazioni), detta quota sara' determinata con il **calcolo contributivo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p>
-------------------------------	---

TAVOLA 29
PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO
EROGAZIONI IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE
Art. 2, lettera a) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Avvocati iscritti all'Albo
PRESUPPOSTI	Situazione di grave difficoltà economica, causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Non aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute • Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni a favore di ultraottantenni (art. 2, lett. b, Reg.) o a favore di invalidi civili (art. 2, lett. c, Reg.) • Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Non superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda • Il trattamento è reiterabile una sola volta ove la difficoltà economica, determinata dal medesimo evento, si protragga nell'anno successivo e, in tale caso, non potrà superare l'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda

<p>FORMA DELLA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato, con allegata documentazione giustificativa, inoltrata in via telematica: • direttamente oppure • tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, sulla base dell'istruttoria svolta, allegherà una proposta di erogazione
<p>TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
<p>NOTE</p>	<p>La Giunta Esecutiva delibera autonomamente in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale</p>

TAVOLA 30
PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO - TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRAOTTANTENNI
Art. 2, lettera b) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Titolari di pensione diretta a carico della Cassa
PRESUPPOSTI	80 anni compiuti
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none">• Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici• Essere cancellati dagli Albi• Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda• Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale (art. 2, lett. a, Reg.) o a favore invalidi civili (art. 2, lett. c, Reg.)• Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento• Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa

<p>MISURA DEL CONTRIBUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda • Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti
<p>FORMA DELLA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda • La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile
<p>TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante

TAVOLA 31
PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO - TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI
ULTRASETTANTENNI INVALIDI CIVILI
Art. 2, lettera c) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Titolari di pensione diretta a carico della Cassa
PRESUPPOSTI	70 anni compiuti
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none">• Essere cancellati dagli Albi• Essere in possesso di certificato di invalidità civile al 100%• Non essere titolari di assegno di accompagnamento• Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda• Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale (art. 2, lett. a, Reg.) o a favore di ultraottantenni (art. 2, lett. b, Reg.)• Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento• Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa

<p>MISURA DEL CONTRIBUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda • Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti
<p>FORMA DELLA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del precedente quello della domanda e certificazione di invalidità al 100% • La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile
<p>TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 90 giorni decorrenti: • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi

TAVOLA 32

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - EROGAZIONI IN FAVORE DEI SUPERSTITI E DEI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA CANCELLATI DAGLI ALBI, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

Art. 6, lettera a) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">• Familiari conviventi dell'iscritto o del pensionato deceduto• Convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell'iscritto o del pensionato deceduto• Titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta e di reversibilità
PRESUPPOSTI	Situazione di difficoltà economica, tale da non consentire di farvi fronte con i propri mezzi, determinata da evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario
REQUISITI	ISEE non superiore a € 30.000
MISURA DEL CONTRIBUTO MISURA DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none">• Non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda• Trattamento reiterabile una sola volta per lo stesso evento• In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l'ammontare dell'erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente

<p style="text-align: center;">FORMA DELLA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato, inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della dichiarazione ISEE e di ogni ulteriore documentazione necessaria • Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
<p style="text-align: center;">TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p>Coniuge, parenti di primo e secondo grado e soggetti di cui all'art.433 c.c., se e in quanto a carico del defunto</p>

TAVOLA 33
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - EROGAZIONI IN CASO DI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI,
PORTATORI DI HANDICAP O DI MALATTIE INVALIDANTI
Art. 6 lettera b) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa
PRESUPPOSTI	Assistenza in via esclusiva del coniuge, dei figli o dei genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3 comma 3 L. 104/1992 che non siano ricoverati a tempo pieno
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidità attestata da certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo • ISEE non superiore a € 50.000 sia dell'assistito che dell'iscritto • Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Non superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
FORMA DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata da certificazione ASL o provvedimento giudiziale definitivo e delle dichiarazioni ISEE dell'iscritto e dell'assistito • Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA

TERMINI DEL PROCEDIMENTO	90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none">• dal ricevimento della domanda• dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta• dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
NOTE	Provvidenza erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare

TAVOLA 34
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI
Art. 6, lettera c) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Orfani degli iscritti
PRESUPPOSTI	Titolarietà di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Età inferiore a 26 anni • Frequenza di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o di università e istituti a essa equiparati • In regola con il corso di studi frequentato • ISEE non superiore a € 30.000
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
FORMA DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della documentazione richiesta nel bando • Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA

TERMINI DEL PROCEDIMENTO	90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none">• dal ricevimento della domanda• dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta• dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
NOTE	Provvidenza erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare

TAVOLA 35
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI
Art. 6, lettera d)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa
PRESUPPOSTI	Assistenza in via esclusiva del coniuge, dei figli o dei genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3 comma 3 L. 104/1992 che non siano ricoverati a tempo pieno
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidità attestata da certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo • ISEE non superiore a € 50.000 sia dell'assistito che dell'iscritto • Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Non superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
FORMA DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata da certificazione ASL o provvedimento giudiziale definitivo e delle dichiarazioni ISEE dell'iscritto e dell'assistito • Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA

TERMINI DEL PROCEDIMENTO	90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none">• dal ricevimento della domanda• dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta• dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
NOTE	Provvidenza erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare

TAVOLA 36
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ
Art. 6, lettera e) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinato nel bando annuale deliberato dal CdA
FORMA DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata della documentazione richiesta nel bando • Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
NOTE	Provvidenza erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare

TAVOLA 37
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
COPERTURA DEI GRAVI EVENTI MORBOSI E DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Art. 10, lettera a) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
PRESUPPOSTI	Gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici previsti nella polizza
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Misura e modalità stabilite nella polizza
FORMA DELLA DOMANDA	Domanda dell'interessato alla compagnia di assicurazione, corredata della documentazione prevista in polizza
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nella polizza
NOTE	<p>Possibilità per l'iscritto, con onere a proprio carico, di estendere volontariamente la copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per eventuali prestazioni integrative • ai familiari conviventi

TAVOLA 38
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
CONVENZIONI CON CASE DI CURA, ISTITUTI TERMALI, CLINICHE ODONTOIATRICHE
Art. 10, lettera b) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
PRESUPPOSTI	Necessità di ricorrere a prestazioni o ricoveri in case di cura, a cicli di cure termali e a cure odontoiatriche
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTUTO	Facilitazioni e sconti per prestazioni erogate in regime di convenzione alle condizioni ivi previste
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nelle convenzioni

TAVOLA 39
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA
Art. 10, lettera c) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
PRESUPPOSTI	Prestazioni cliniche, sanitarie o diagnostiche finalizzate a prevenire l'insorgenza di patologie
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Facilitazioni e sconti per prestazioni erogate in regime di convenzione alle condizioni ivi previste o attraverso la stipula di polizza collettiva con onere in tutto o in parte a carico della Cassa
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nella convenzione/polizza

TAVOLA 40
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
POLIZZE ASSISTENZA PER LUNGA DEGENZA, PREMORIENZA E INFORTUNI
Art. 10, lettera d) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
PRESUPPOSTI	Condizioni di non autosufficienza, infortuni e decesso
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata nelle polizze
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nelle polizze

TAVOLA 41
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI
Art. 10, lettera e)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa e pensionati anche non iscritti
PRESUPPOSTI	Proprietà di immobile da parte del richiedente
NOTE	Disciplina di dettaglio prevista dalla L. n.248/2005 e dalla L. n.44/2015

TAVOLA 42
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI
Art. 10, lettera f) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritti alla Cassa • Titolari di pensione a carico della Cassa
PRESUPPOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Ospitalità in istituti per anziani, malati cronici e lungodegenti • Spese di ospitalità non soggette a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti assistenziali pubblici o privati
REQUISITI	Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
FORMA DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica direttamente oppure • per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza

FORMA DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none">• per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente con allegata la documentazione richiesta e la dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 dalla quale risultino i beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente• Utilizzo di apposita modulistica
--------------------------------	--

TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando
-------------------------------------	-------------------

TAVOLA 43
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA
Art. 10, lettera g)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritti alla Cassa • Titolari di pensione a carico della Cassa
PRESUPPOSTI	Malattia o infortunio
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore a € 30.000 • Assistenza prescritta da sanitario e praticata da personale infermieristico qualificato • Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Rimborso delle spese per un massimo di € 500 mensili, deliberato dalla Giunta Esecutiva, fino a sei mesi nei casi di particolare gravità
FORMA DELLA DOMANDA	<p>Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica direttamente oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza • per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente con allegata la documentazione richiesta nonché: • dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 dalla quale risultino i beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente • certificato sanitario attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare e documentazione delle spese sostenute

<p>FORMA DELLA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione del richiedente ai sensi dell'art.46 DPR n.445/2000 dalla quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e che non è soggetta a rimborso. Se soggetta a rimborso, l'indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione • Utilizzo di apposita modulistica
<p>TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
<p>NOTE</p>	<p>In caso di assistenza notturna e diurna il contributo può essere erogato per una sola fattispecie</p>

TAVOLA 44
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
ASSISTENZA INDENNITARIA
Art. 14, lettera a1) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritti alla Cassa non pensionati • In caso di decesso dell'iscritto: il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico anche se non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati nell'art. documentazione richiesta dal bando 33 c.c., se conviventi e a carico
PRESUPPOSTI	<p>Infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa e che non abbiano consentito all'iscritto di esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi</p>
REQUISITI	<p>Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa e pagamento dei relativi contributi</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni • Limite massimo: tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi Indennizzo minimo giornaliero: non inferiore a 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento. • Durata: non superiore a 365 giorni • Indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa • In caso di impossibilità assoluta all'esercizio della professione per più di due mesi, dovuta

<p style="text-align: center;">MISURA DEL CONTRIBUTO</p>	<p>a grave infortunio o malattia, la Giunta Esecutiva potrà concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo</p>
<p style="text-align: center;">FORMA DELLA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, entro due anni dall'infortunio, dalla malattia o dall'insorgere dell'assoluta impossibilità allo svolgimento dell'attività professionale, direttamente oppure per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza • per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente con allegata documentazione medica comprovante: la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità e l'incidenza sull'attività professionale • se la richiesta deriva da infortunio, una dichiarazione del richiedente che attesti se ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone l'ammontare anche in via presuntiva, con impegno alla surroga ex art. 1201 c.c. • dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (DPR n. 445/2000) dalla quale risulti che, per effetto dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per il periodo indicato
<p style="text-align: center;">TERMINI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante

TAVOLA 45
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
CONVENZIONI PER RIDURRE I COSTI E AGEVOLARE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 14, lettera a2) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa
PRESUPPOSTI	Indicati nella convenzione
REQUISITI	Indicati nella convenzione
MISURA DEL CONTRIBUTO	Vantaggi a seconda della convenzione
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nelle convenzioni
NOTE	La Cassa può sostenere in tutto o in parte gli oneri economici [ad esempio: banca dati di giurisprudenza e piattaforma unica dell'Avvocatura (portale servizi telematici, pec, firma digitale, fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, etc.)]

TAVOLA 46
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
ASSISTENZA IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI
Art. 14, lettera a³) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa
PRESUPPOSTI	Danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sulla attività professionale
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità • Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Proporzionata al danno subito e deliberato dalla Giunta Esecutiva sulla base di criteri stabiliti, di volta in volta, sentiti gli Ordini territoriali interessati • In casi particolari, il CdA, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l'erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti
FORMA DELLA DOMANDA	<p>Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, con allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante l'entità del danno subito • dichiarazione del competente COA attestante che il richiedente, al momento dell'evento, aveva il domicilio professionale principale o secondario dell'immobile o negli immobili indicati nella documentazione

TERMINI DEL PROCEDIMENTO	90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none">• dal ricevimento della domanda• dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta• dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
-------------------------------------	--

TAVOLA 47
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 14, lettera a⁴) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa non pensionati
PRESUPPOSTI	Esistenza di finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista e/o cassazionista
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Intervento, con un tasso nominale agevolato, finalizzato all'abbattimento degli interessi su finanziamenti esistenti
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando

TAVOLA 48
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
AGEVOLAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI
Art. 14, lettera a⁵) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa non pensionati
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata nel bando
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando

TAVOLA 49
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE LA CESSIONE
DEL QUINTO DELLA PENSIONE
Art. 14, lettera a⁶) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità
PRESUPPOSTI	Essere in regola con l'invio delle prescritte comunicazioni reddituali
REQUISITI	Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata nel bando
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando

TAVOLA 50

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

CONTRIBUTI O CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE E ALTRE INIZIATIVE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE FRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E IMPEGNI FAMILIARI E LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA

Art. 14, lettera a⁷) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa
PRESUPPOSTI	Indicati nel bando
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinati nel bando
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando

TAVOLA 51
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO FINALIZZATO ALL'AVVIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
O PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI STUDI ASSOCIATI O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Art. 14, lettera b¹) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Isritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
PRESUPPOSTI	Indicati nel bando
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando
NOTE	Saranno privilegiate le richieste per l'accesso al credito finalizzato alla costituzione di studi associati e/o multidisciplinari

TAVOLA 52
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
ORGANIZZAZIONE DI CORSI QUALIFICANTI
Art. 14, lettera b²) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
PRESUPPOSTI	Indicati nel bando
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa Ulteriori requisiti e condizioni indicati nel bando
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando
NOTE	V. art. 15, n.8, ultimo periodo del Regolamento

TAVOLA 53
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
BORSE DI STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA, DI CASSAZIONISTA E
PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Art. 14, lettera b3) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata nel bando
FORMA DELLA DOMANDA	Modalità previste nel bando
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Fissati nel bando

TAVOLA 54
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
CONTRIBUZIONE FINALIZZATA ALL'ATTENUAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 14, lettera c¹) Reg. Assistenza

BENEFICIARI	Isritti titolari di pensione di invalidità
PRESUPPOSTI	Invalidità riconosciuta
REQUISITI	Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa Documentazione delle spese sostenute
MISURA DEL CONTRIBUTO	Contribuzione straordinaria a rimborso e in unica soluzione, commisurata alla gravità della menomazione, per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio
FORMA DELLA DOMANDA	Domanda dell'interessato alla Giunta Esecutiva, inoltrata in via telematica direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, con allegata la documentazione necessaria a comprovare lo stato di effettiva gravità della menomazione, la necessità degli interventi richiesti e il loro costo
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante

TAVOLA 55
PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE
RIMBORSO SPESE FUNERARIE
Art. 19 Reg. Assistenza

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Prossimi congiunti: coniuge superstite, se non legalmente separato, convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia in via alternativa • Coniuge legalmente separato; parenti entro il terzo grado; affini entro il secondo grado
PRESUPPOSTI	Morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta
MISURA DEL CONTRIBUTO	Rimborso delle spese per un massimo di € 4.000
FORMA DELLA DOMANDA	<p>Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica, anche tramite il COA territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte • autocertificazione dalla quale risulti l'appartenenza a una delle categorie di beneficiari • fatture delle spese sostenute intestate al richiedente
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	<p>90 giorni decorrenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricevimento della domanda • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante

Information Center **06 87 40 40 40**

Sito internet: www.cassaforense.it

indirizzo P.E.C.: istituzionale@cert.cassaforense.it

Sede legale: Via Ennio Quirino Visconti, 8, 00193 - Roma

Sede operativa: Via G. G. Belli, 5, 00193 – Roma